Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 2 ottobre 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Veneto

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Modificazioni al regolamento approvate nella seduta del 30 settembre 1982

I primi due commi dell'art. 96 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'Assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente o speciale la formulazione, entro un termine determinato, degli articoli di un progetto di legge, riservando a sé medesima l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.

2. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi della commissione, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle commissioni bilancio e programmazione e affari costituzionali quando queste siano state consultate a norma del secondo comma dell'articolo 93.

3. L'Assemblea può stabilire, all'atto del deferimento, con apposito ordine del giorno della commissione, criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. E' consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un deputato per Gruppo.

4. Alla discussione nelle commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94 commi 1 e 2. Qualora vi sia stato parere negativo della commissione affari costituzionali o della commissione bilancio e programmazione, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la commissione di merito non vi si sia uniformata, il presidente della commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione alla Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, con votazione nominale elettronica. In caso di approvazione, la commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere della commissione affari costituzionali o bilancio e programmazione e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva. »

(4774)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 507ª seduta pubblica per martedì 5 ottobre 1982, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge.

(4780)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1982, n. 694.

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e di adottare immediate misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali

A favore dei soggetti indicati nell'art. 1 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, gli sgravi contributivi vigenti al 30 giugno 1982 sono prorogati a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 novembre 1982.

La riduzione di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ferme restando le condizioni previste dall'articolo stesso, è estesa ai contributi relativi a tutte le giornate di lavoro svolte dagli operai agricoli e retribuite per l'anno 1982.

Alla spesa conseguente all'applicazione del presente articolo, valutata in lire 2.660 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Contributi per la Cassa integrazione guadagni e per le indennità economiche di malattia e di maternità - Riscatto del corso legale di laurea.

Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 3 agosto 1982, le aliquote dei contributi dovuti alla Cassa integrazione guadagni — gestione ordinaria dell'industria e speciale dell'edilizia — sono elevate dello 0,90 per cento della retribuzione lorda imponibile.

Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente, la quota parte dei contributi di malattia di cui all'art. 14, primo e secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, è elevata dello 0,25 per cento della retribuzione imponibile e corrispondentemente è aumentato il contributo di malattia a carico del datore di lavoro; con la medesima decorrenza, il contributo dovuto all'INPS dal datore di lavoro per le prestazioni economiche di maternità è elevato dello 0,70 per cento della retribuzione imponibile.

Per il riscatto del periodo di corso legale di laurea è soppressa la riduzione del 50 per cento prevista dall'articolo 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, relativamente alle domande di riscatto presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo per il riscatto del periodo di corso legale di laurea, da corrispondersi dal personale civile dello Stato, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è calcolato sulla base di coefficienti attuariali da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 23

DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1982, n. 695.

Differimento del termine previsto dall'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di differire il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1° ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine di centoventi giorni previsto nell'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304, è differito di ulteriori centoventi giorni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 21

DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1982, n. 696.

Misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette ad accelerare la erogazione dei fondi per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate dagli eventi sismici della Campania e Basilicata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione delle unità immobiliari colpite dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, le aperture di credito di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 129, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sono utilizzate anche mediante anticipazioni agli aventi diritto.

Il decreto del Ministro del tesoro che approva la convenzione-tipo di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convenzione-tipo disciplina anche l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

Il saldo delle aperture di credito è imputato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. A tal fine, i comuni interessati ne danno comunicazione al CIPE, nell'ambito del programma complessivo di cui all'articolo 4 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, ed il relativo importo è computato in sede di ulteriori assegnazioni ai comuni.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano anche alle somme assegnate ai comuni interessati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Le somme eventualmente corrisposte a titolo di interesse, prelevate dal fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunte al fondo stesso ed iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica secondo le determinazioni che saranno assunte con la legge finanziaria per l'anno 1984.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 22

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 agosto 1982.

Norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare e, in particolare, il terzo comma dell'art. 20, il quale dispone che il Ministro della difesa stabilisca le norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, delegati delle rispettive associazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, con il quale è stato approvato il regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare;

Decreta:

Art. 1.

Le associazioni di cui all'allegato elenco, che contemplano nei propri atti costitutivi l'acquisizione della qualità di socio in base al requisito dell'essere militari delle categorie del congedo o pensionati, e che prevedono tra i propri fini sociali la tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati, sono iscritte, a loro richiesta, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, in apposito albo, tenuto dal Ministero della difesa.

La richiesta di cui al comma precedente, da rimettere al Ministero della difesa a cura dei competenti organi sociali, dovrà essere corredata:

dalla copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo;

dalla indicazione del numero dei soci militari delle categorie in congedo o pensionati;

da ogni altra utile indicazione relativa sia al Sodalizio per meglio configurarne la posizione giuridica, sia a dati di qualificazione riferiti agli associati.

Art. 2.

Le associazioni iscritte nell'albo di cui all'articolo precedente saranno tenute al corrente dal Ministero della difesa sugli studi riguardanti materie che formano oggetto di norme legislative e regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela — di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale — del personale in congedo ed in pensione.

Le predette associazioni potranno presentare richieste e formulare pareri e proposte al Ministro della difesa sulle materie indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 3.

Il Ministro della difesa, anche in relazione alle richieste avanzate dalle associazioni di cui al precedente articolo, di volta in volta autorizzerà incontri tra il COCER e le associazioni medesime al fine di consentire l'acquisizione di elementi di informazione e di valutazione che possono rivelarsi utili per la definizione o l'avvio a soluzione di problemi esistenti, interessanti il personale militare in congedo o pensionato.

Le riunioni di cui al comma precedente saranno presiedute dal presidente del COCER e dal presidente designato dai rappresentanti delle associazioni dei militari in congedo ed in pensione.

La lettera di convocazione, da inviare almeno trenta giorni prima della riunione, conterrà indicazioni relative:

alla data, all'ora ed al luogo della riunione;

agli argomenti posti dall'ordine del giorno;

al numero dei delegati delle associazioni interessate, invitati a partecipare.

I singoli delegati dovranno essere muniti di apposito documento, rilasciato dai competenti organi statutari, dal quale deve risultare esplicitamente tale loro qualità che legittima l'intervento alla riunione per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

I resoconti degli incontri di cui al primo comma del presente articolo, compilati e firmati dai due presidenti, saranno rimessi, a cura del presidente del COCER, al capo di stato maggiore della Difesa e saranno posti all'attenzione del Ministro della difesa.

Art. 4.

Il Ministro della difesa riunisce una volta all'anno i rappresentanti delle associazioni di cui al precedente art. 1 per la trattazione dei problemi di specifico interesse dei militari delle categorie in congedo ed in pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1982

Il Ministro: Lagorio

Allegato

1) *Associazioni munite di riconoscimento giuridico*:

Unione nazionale ufficiali in congedo (U.N.U.C.I.)
Associazione nazionale carabinieri
Associazione nazionale del fante
Associazione nazionale granatieri di Sardegna
Associazione nazionale bersaglieri d'Italia
Associazione nazionale alpini
Associazione nazionale Arma di cavalleria
Associazione nazionale artiglieri d'Italia
Associazione nazionale carristi d'Italia
Associazione nazionale genieri e trasmettitori d'Italia
Associazione nazionale autieri d'Italia
Associazione nazionale paracadutisti d'Italia
Associazione nazionale marinai d'Italia
Associazione nazionale Arma aeronautica
Associazione nazionale commissariato militare
Associazione nazionale sanità militare italiana
Associazione nazionale cappellani militari d'Italia in congedo
Associazione nazionale amministrazione militare
Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione già inquadrati nei reparti regolari delle FF.AA.
Associazione nazionale finanzieri

2) *Associazioni prive di riconoscimento giuridico*:

Associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio attivo (A.N.U.P.S.)
Associazione nazionale ufficiali Marina provenienti dal servizio effettivo (A.N.U.M.P.S.E.)
Associazione nazionale ufficiali Aeronautica (A.N.U.A.)
Associazione nazionale sottufficiali d'Italia (A.N.S.I.)
Associazione nazionale sottufficiali Marina fuori servizio (A.N.S.U.M.)
Unione nazionale sottufficiali in congedo (U.N.I.S.Co.)
Unione nazionale sottufficiali in congedo Aeronautica (U.N.S.I.C.A.)

Nota:

Le associazioni indicate al precedente punto 2) potranno anche confederarsi, ai soli fini delle presenti norme.

(4599)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 agosto 1982.

Integrazione al decreto ministeriale 23 dicembre 1977 riguardante le modalità, condizioni e tempi d'intervento del Mediocredito centrale sui crediti all'esportazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 27 maggio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 18 e 24 della legge predetta concernenti l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nel settore del credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi d'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 227, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1979, recante la determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi di intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1979, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 263, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 febbraio 1979, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, della legge n. 227, nella fase di approntamento della fornitura delle operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1979, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto 2 dicembre 1978;

Visto il proprio decreto 16 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1980, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 348, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980, concernente la determinazione delle modalità di rimborso agli istituti ed aziende di credito dell'onere assicurativo per rischio di cambio, relativo ad operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il proprio decreto 17 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1980, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1980, contenente modificazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1977 concernente le condizioni e le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto del 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1981, concernente la determinazione del tasso base per operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta a tassi variabili all'interno;

Visto il proprio decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 353, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981, contenente integrazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1977 concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 16 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1981, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, contenente modificazioni al decreto ministeriale del 23 dicembre 1977 per le operazioni di credito all'esportazione all'interno della Comunità economica europea;

Visto il proprio decreto del 20 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1981, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 6 novembre 1981, concernente le modalità di intervento del Mediocredito centrale per operazioni di credito all'esportazione finanziate con provvista effettuata all'estero;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1981, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 296, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981, concernente le condizioni e le modalità per la concessione dell'intervento agevolativo a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, sui crediti finanziari che il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1981, n. 394;

Visto il proprio decreto dell'8 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1981, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1981, con il quale sono state apportate modifiche ai decreti ministeriali del 3 marzo 1981 e del 5 giugno 1981 sopra richiamati riguardanti le condizioni e modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale, sulle operazioni di credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto dell'11 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1981, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981, concernente le modalità d'intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti di cui all'art. 15/*g* della legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1982, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 gennaio 1982, contenente modificazioni al decreto 23 dicembre 1977 concernente le condizioni, le modalità ed i tempi d'intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1982, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982, concernente la determinazione delle condizioni e modalità d'intervento del Mediocredito centrale nella fase di approntamento della fornitura su operazioni di credito all'esportazione a pagamento differito, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come modificato dall'art. 26 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1982, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 229, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1982, concernente le condizioni, modalità e tempi d'intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e risparmio del 14 maggio 1971;

Vista la decisione del Consiglio della CEE del 4 aprile 1978 relativa all'applicazione di talune linee direttrici in materia di crediti all'esportazione beneficianti di sostegno pubblico, come modificata dalle decisioni del Consiglio della CEE del 27 giugno 1980, del 16 novembre 1981 e del 28 luglio 1982;

Ritenuta l'opportunità di integrare l'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977, e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo che in attuazione di decisioni e direttive comunitarie e di accordi internazionali il Ministero del tesoro comunicherà disposizioni di applicazione ed eventuali variazioni;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazioni del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

« In attuazione di decisioni e direttive comunitarie e di accordi internazionali il Ministero del tesoro comunicherà disposizioni di applicazione ed eventuali variazioni ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1982
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 342

(4726)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'art. 1 della medesima legge).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 27 settembre 1982, n. 684 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1] Il termine per la definizione, con delibera del CIPI, dei casi nei quali la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è riaperto e fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale termine non si applica per gli interventi di cui al secondo comma del presente articolo.

[2] La GEPI è autorizzata a promuovere le iniziative di cui al comma precedente anche nei confronti di aziende, espressamente indicate con propria delibera dal CIPI, le quali siano localizzate nel comune di Spoleto *ed abbiano un numero di addetti non superiore a* 500. *Il CIPI dovrà adottare una delibera nella quale siano indicate le condizioni per l'intervento della GEPI ai sensi del precedente comma. Tale intervento dovrà essere finalizzato alla riorganizzazione produttiva e al risanamento del comparto attraverso le necessarie ristrutturazioni, avendo riguardo alla tutela dei livelli occupazionali anche attraverso misure di salvaguardia dei volumi produttivi, in rapporto all'andamento dei mercati internazionali.*

Art. 2.

Il trattamento previsto dal sesto comma dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è esteso a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende di cui al precedente articolo 1 ed è prorogabile fino al 31 dicembre 1983.

Art. 3.

Le somme occorrenti per la corresponsione del trattamento di cui al precedente articolo 2 affluiscono alla contabilità separata per gli interventi straordinari della gestione ordinaria della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Art. 4.

[1] All'onere di lire quaranta miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo investimenti ed occupazione ».

[2] All'onere relativo all'anno 1983 si provvederà con apposita norma da inserire nella legge di bilancio per l'anno medesimo.

[3] Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(4745)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 29 luglio 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti della società Ercole Borrione di Cagliari, unità di Assemini.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981, con la quale, tra l'altro, si prevede una verifica annuale dello stato di crisi aziendale al fine di accertare la sussistenza di piani di risanamento o di iniziative alternative, tendenti alla soluzione del problema occupazionale, concretamente avviate;

Vista la propria deliberazione con la quale era stata accertata la condizione di crisi aziendale della società Ercole Borrione di Cagliari, unità di Assemini, con decorrenza 25 febbraio 1979;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con la quale si evidenzia che i dipendenti addetti al cantiere di Assemini ammontano a sette unità, tutte sospese per cessazione definitiva dell'attività;

Atteso che non sussistono prospettive per la ripresa produttiva ed il riassorbimento delle maestranze sospese;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la società Ercole Borrione di Cagliari, unità di Assemini, non può ritenersi ulteriormente in condizione di crisi aziendale.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il presidente delegato della seduta
Vice-presidente del CIPI
LA MALFA

(4670)

Deliberazione 29 luglio 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti della ditta Industria Biellese di Caucino Aldo & C., con sede e stabilimento in Torino.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981, con la quale, tra l'altro, si prevede una verifica annuale dello stato di crisi aziendale al fine di accertare la sussistenza di piani di risanamento o di iniziative alternative, tendenti alla soluzione del problema occupazionale, concretamente avviate;

Vista la propria deliberazione con la quale era stata accertata la condizione di crisi aziendale della ditta Industria biellese di Caucino Aldo & C., con sede e stabilimento in Torino, con decorrenza 3 luglio 1978;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con la quale si evidenzia che i dipendenti della predetta società sospesi dal lavoro ammontano a diciannove unità, su un organico di circa centottanta unità;

Considerato che lo stesso Ministero del lavoro non ha individuato alcune concrete prospettive per il riassorbimento della manodopera sospesa;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la ditta Industria Biellese di Caucino Aldo & C., con sede e stabilimento in Torino, non può ritenersi ulteriormente in condizione di crisi aziendale.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(4671)

Deliberazione 29 luglio 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti della società Meridionale Prefabbricati S.p.a., con stabilimento in Calvi Risorta.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981, con la quale, tra l'altro, si prevede una verifica annuale dello stato di crisi aziendale al fine di accertare la sussistenza di piani di risanamento o di iniziative alternative, tendenti alla soluzione del problema occupazionale, concretamente avviate;

Vista la propria deliberazione con la quale era stata accertata la condizione di crisi aziendale della S.p.a. Meridionale prefabbricati, con stabilimento in Calvi Risorta (Caserta) con decorrenza 2 marzo 1981;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con la quale si evidenzia che l'organico dello stabilimento di Calvi Risorta della S.p.a. Meridionale prefabbricati ammonta a cinque unità ed è interamente sospeso dal lavoro a causa della mancata disponibilità dell'area per la costruzione del nuovo stabilimento progettato dalla società in questione;

Considerato che non sussistono concrete prospettive che la società Meridionale prefabbricati possa ottenere in tempi brevi la concessione del terreno e che quindi possa dar corso rapidamente alle operazioni per la costruzione dello stabilimento;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la società Meridionale prefabbricati S.p.a., con stabilimento in Calvi Risorta (Caserta) non può ritenersi ulteriormente in condizione di crisi aziendale.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(4672)

Deliberazione 29 luglio 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti delle imprese Lorenz confezioni S.r.l., con sede in Gorle e Lorenz S.p.a., con sede in Gorle.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale dell'impresa Lorenz confezioni S.r.l. di Gorle (Bergamo), che opera nel settore abbigliamento, e dell'impresa Lorenz S.p.a. di Gorle (Bergamo), che svolge attività di servizi;

Tenuto conto che la società Lorenz confezioni, su un organico di venti unità, ha sospeso dal lavoro quattro dipendenti e che la Lorenz S.p.a. ha sospeso sette dipendenti su un totale di diciassette unità;

Considerato che lo stesso Ministero del lavoro non ha rilevato nell'area di Gorle difficoltà socio-occupazionali di particolare ampiezza;

Ritenuto che la crisi denunciata dalle predette società non assume un carattere di particolare rilevanza sociale rispetto alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale;

Delibera:

Le imprese Lorenz confezioni S.r.l., con sede in Gorle (Bergamo), e Lorenz S.p.a., con sede in Gorle (Bergamo), non sono riconosciute in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(4673)

Deliberazione 29 luglio 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti dell'impresa Landi Giocondo S.p.a. di Seravazze.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di ristrutturazione aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale dell'impresa Landi di Seravazze (Lucca) che ha avanzato richiesta per il riconoscimento della condizione di ristrutturazione aziendale con decorrenza 5 maggio 1980;

Considerato che secondo quanto accertato dal competente U.R.L.M.O., la S.p.a. Landi ha provveduto a modificare i sistemi di escavazione delle cave di marmo per un più efficace sfruttamento delle stesse;

Tenuto conto che la razionalizzazione dei sistemi di lavorazione ha comportato un'esuberanza di manodopera pari a dieci unità per le quali non sembra sussistere possibilità di riassorbimento;

Ritenuto che la sospensione dei dieci dipendenti non sia collegabile ad operazione di ristrutturazione in corso di attuazione, ma ad un assestamento dei livelli occupazionali per aumentare la produttività e migliorare l'economicità gestionale;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale;

Delibera:

L'impresa Landi Giocondo S.p.a. di Seravazze (Lucca) non è riconosciuta in situazione di ristrutturazione aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(4674)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1982, registro n. 9 Industria, foglio n. 82, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro e vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1982, l'indennità di carica spettante ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali, è stata determinata come segue:

compenso mensile lordo per l'attività svolta nel consiglio di amministrazione: L. 60.000;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e degli organi collegiali: L. 20.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(4713)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la sotto specificata Università degli studi sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1982-83:

UNIVERSITA' DI UDINE

Facoltà di lettere e filosofia (corso di laurea in conservazione dei beni culturali):

restauro del libro e del documento d'archivio - fondamentale;

lingua e letteratura tedesca - complementare.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1982 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale

(4744)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'ANAS di terreni nei comuni di Remanzacco e Peschiera del Garda

Con decreto aziendale 15 giugno 1982, n. 1968, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del terreno adiacente alla casa cantoniera sita al km 7+235 della strada statale n. 54 nel comune di Remanzacco (Udine) e identificato nella partita numero 50, foglio 12, mappale 143 (mq 130), e parte del mappale 144 (mq 1010) dei registri catastali del succitato comune.

Con decreto aziendale 16 giugno 1982, n. 2603, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del terreno di circa mq 1551 sito lungo la strada statale n. 11 « Padana superiore » e identificato nella partita 3495, foglio 11, mappali 128 e 250, dei registri catastali del comune di Peschiera del Garda (Verona) (gli attuali mappali sostituiscono gli originali 77/*a* 77/*b* 128/*a* 131/*a*).

(4711)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Nel comunicato riguardante il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Lignano Sabbiadoro, pubblicato, unitamente ad altri, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 15 settembre 1982, ove è scritto: « ... di mq. *1550* ... », leggasi: « ... di mq. *3550* ... ».

(4729)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 15 settembre 1982, la Banca popolare di S. Felice sul Panaro - Soc. coop. a r.l. con sede in San Felice sul Panaro (Modena) è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(4730)

Avviso di rettifica

Nel dispositivo del decreto ministeriale 10 agosto 1982 recante modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 30 agosto 1982, dove è scritto: «...si identifica con quella del *credito fondiario* della Cassa...», leggasi: «...si identifica con quella del *Credito Fondiario* della Cassa...».

(4746)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento delle decorazioni della « Stella al merito del lavoro », per l'anno 1982, a lavoratori italiani residenti nel territorio nazionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1982, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è stata conferita la decorazione della « Stella al merito del lavoro », con il titolo di « Maestro del lavoro », a:

Frassy p.i. Eugenio - Nuova Sias S.p.a. - Aosta;
Lavezzo Angelo - Montefibre S.p.a. - Chatillon (Aosta);
Valdrighi Addose - Nuova Sias S.p.a. - Aosta;
Accetti geom. Sergio - Soc. naz.le delle officine di Savigliano - Torino;
Aimone Antonio - ENEL - Torino;
Ardito Alberto - Riv-SKF S.p.a. - Airasca (Torino);
Arneodo p.i. Lorenzo - Cartiere Burgo S.p.a. - Germagnano (Torino);
Azario Cozet rag. Giorgio - Nebiolo S.p.a. - Torino;
Baggi geom. Cecilio - Michelin S.p.a. - Torino;
Bellis Giorgio - Teksid-Alutek S.p.a. - Carmagnola (Torino);
Benedetto Aurelio - Fiat veicoli ind.li S.p.a. - Torino;
Bertasi Fortunato - Comau S.p.a. - Grugliasco (Torino);
Bertino ing. Lorenzino - ing. C. Olivetti e C. S.p.a. - Ivrea (Torino);
Bertolotti Francesco - Fiat veicoli industriali S.p.a. - Torino;
Blandino Albino - Fiat S.p.a - Torino;
Boccardi geom. Michelangelo - Aeritalia S.p.a. - Torino;
Boero Fernando - Cristal Art. S.a.s. - Torino;
Bonardi Giovanni - Miroglio tessile S.p.a. - Alba (Cuneo);
Bongiovanni Piero - Silva S.p.a. - S. Michele Mondovì (Cuneo);
Bonzano rag. Francesco - Cassa di risparmio di Alessandria - Alessandria;
Bosco Paolo - Fiat auto S.p.a. Torino;
Braghin Giuseppe - Ing. C. Olivetti e C. S.p.a. - Ivrea (Torino);
Bruna Roberto - Azienda Tramvie Municipali - Torino;
Buffa Giuseppe - Fiat auto S.p.a. - Torino;
Buffa Pietro Antonio - Borma S.p.a. - Acqui Terme (Alessandria);
Cabodi geom. Bartolomeo - Cartiere Burgo S.p.a. - Germagnano (Torino);
Cafferati p.i. Lorenzo - Fiat auto S.p.a. - Torino;
Caldo Luciano - Officine Viberti S.p.a. - Nichelino (Torino);
Cametti rag. Francesco - Banca popolare di Novara Soc. coop. r.l. - Novara;
Capra rag. Walter - Soc. reale mutua di assicurazione - Torino;
Caranzano Plinio - Fiat TTG S.p.a. - Torino;
Carelli rag. Romeo - Geloso S.r.l. autolinee Canelli (Asti);
Carlino Roberto - Fiat veicoli industriali S.p.a. - Torino;
Carpineti geom. Emilio - Fiat auto S.p.a. - Torino;
Castagno Dante - Teksid-Alutek S.p.a. - Carmagnola (Torino);
Cattanea Ugo - Fiat auto S.p.a. - Torino;
Cavallero Maddalena - Locatelli S.p.a. - Moretta (Cuneo);
Chiantello Michele - Fiat TTG - S.p.a. - Torino;
Cullino Ernesto - Philips S.p.a. - Alpignano (Torino);
Curti Franco - Marchello Giuseppe S.p.a. - Torino;
Detoma rag. Clemente - Banco di Roma S.p.a. - Torino;
De Vecchi dott. Omero - Istituto Guido Donegani S.p.a. - Novara;
Durando Adelio - Ing. C. Olivetti e C. S.p.a. - Ivrea (Torino);
Facciotto Giacomo - Bozzalla e Lesna S.p.a. - Coggiola (Vercelli);
Falzoni Angelo - Istituto bancario S. Paolo di Torino - Novara;
Faudone dott. Giuseppe - Riv SKF S.p.a. - Villar Perosa (Torino);
Ferrante Vito - Fiat auto S.p.a. - Chivasso (Torino);
Ferrari Pietro - Fiat TTG S.p.a. - Torino;
Ferraris Giovanni - Istituto bancario S. Paolo di Torino - Alessandria;
Ferrero geom. Marcellino - Acquedotto municipale - Torino;
Francesetti Obertino - Fiat auto S.p.a. - Torino;
Fronetto Sergio - Wabco Westinghouse S.p.a. - Torino;
Gila Giovanni - Piazza Mario e figlio Antonio tenuta Ronchi - Tricerro (Vercelli);
Gioannini geom. Mario - Fiat veicoli industriali S.p.a. - Torino;
Gioda Cattalano Maria - Rai radiotelevisione italiana S.p.a. - Torino;
Giordano Aldo - Cassa di risparmio - Torino;
Giusta Aldo - Teksid Castek S.p.a. - Torino;
Jacono Giuseppe - Wabco Westinghouse S.p.a. - Torino;
Maffei Mario - Fiat auto S.p.a. - Torino;
Manassero geom. Alberto - Fiat veicoli industriali S.p.a. - Torino;
Menzio Giovanni Battista - Nebiolo S.p.a. - Torino;
Mogenni Luigi - Cartiere Burgo S.p.a. - Verzuolo (Cuneo);
Neggia Dima - Banca Sella - Biella (Vercelli);
Nosenzo Oreste - Fiat auto S.p.a. - Torino;
Pagani Angela - S.a.s. ing. Gaudenzio Cattaneo e C. impianti termici - Novara;
Pagani Renato - ENEL - Alessandria;
Pallavicini Ovidio - Edoardo Roy e figli S.p.a. - Vercelli;
Pasino Filippo - Ugo Finassi - Tenuta Torrione - Costanzana (Vercelli);
Pastore Carlo - Fiat auto S.p.a. - Torino;
Pizzorno Armando - Magazzini generali di Arquata Scrivia S.p.a. - Arquata Scrivia (Alessandria);
Possamai Guerrino - Cigala e Bertinetti industrie S.p.a. - Torino;
Risso Giovanni - Nuova italsider S.p.a. - Novi Ligure (Alessandria);
Robotti geom. Daniele - Emilio De Magistris S.p.a. - Torino;
Rota Giuseppe - Fiat auto S.p.a. - Torino;
Ruga Alfredo - Bemberg S.p.a. - Gozzano (Novara);
Rusca Domenico - Teksid S.p.a. - Torino;
Sandrone Renato - Aeritalia S.p.a. - Torino;
Scalisi Giuseppe - Saves S.p.a. - Torino
Scaramuzzi Giuliano - Ramella S.p.a. - Biella (Vercelli);
Signorino Vincenzo - Ditta Agostino Cane S.p.a. - Omegna (Novara);
Sillano Giovanni Battista - Formula - Az. I.V.I. S.p.a. - Quattordio (Alessandria);
Silvestro Roberto - Fiat auto S.p.a. - Torino;
Storzini Giuseppe - Elettromeccanica Verbano S.p.a. - Novara;
Tassan Ernesto - Filatura di Grignasco S.p.a. - Grignasco (Novara);
Viberti Mario - Fiat auto S.p.a. - Torino;
Accorsi p.i. Elvo - C.A.E. S.p.a. - Cremona;
Agostini Claudio - Avisco S.p.a. - Rivolta d'Adda (Cremona);
Agostoni p.i. Carlo - Istrumenti di misura CGS S.p.a. - Monza (Milano);

Airaghi Ivio - Fiar S.p.a. - Milano;
Airaghi Pierino - Industria italiana petroli S.p.a. - Rho (Milano);
Alberio p.i. Luigi - Alfa Romeo auto S.p.a. - Arese (Milano);
Allievi dott. Livio - Alfa Romeo S.p.a. - Milano;
Andena Carlo - Polenghi Lombardo S.p.a. - Lodi (Milano);
Arcari Livia - Sirti S.p.a. - Milano;
Arizzi p.i. Claudio - Italtel S.p.a. - Milano;
Astori Luciano - Cedim S.p.a. - Milano;
Baccara Mario - Becromal S.p.a. - Rozzano (Milano);
Bamfi rag. Giuseppe - Banca popolare di Bergamo - Bergamo;
Banfi Giancarlo - S.p.a. F.lli Tesori - Novate Milanese (Milano);
Bartoli Aldo - IBM-Italia S.p.a. - Segrate (Milano);
Bellomi geom. Giovanni - Consorzio unico d'irrigazione ostianese - Ostiano (Cremona);
Benedetti Bruno - Feltrificio Moglia e C. S.a.s. - Marone (Brescia);
Benzi rag. Gianmario - Davide Campari S.p.a. - Milano;
Bergamaschi Luigi - Legnani e Ferrari S.r.l. S. Giuliano Milanese (Milano);
Berti Arnoaldi Veli dott. Paolo - Polenghi Lombardo S.p.a. - Milano;
Bertolini Cleonte - Credito italiano S.p.a. - Milano;
Bianchi Miro - Centro comune di ricerca - Ispra (Varese);
Bianchini Giorgio - Archetipografia di Milano S.r.l. - Milano;
Binda Virginio - C.R.D.M. S.p.a. - Besozzo (Varese);
Bisetti dott. Emilio - Italcementi S.p.a. - Bergamo;
Boccardi Giancarlo - Off. mecc. ing. G. Dell'Orto S.p.a. - Milano;
Bona Bruno - Fiat veicoli industriali S.p.a. - Brescia;
Bonalumi Raimondo - Attrezzeria Paganelli S.r.l. - Cinisello Balsamo (Milano);
Bonetto Eligio - Cesare Galbadini S.p.a. - Gallarate (Varese);
Bonvicino Benito - Istituto biochimico italiano S.p.a. - Milano;
Borello Amleto - Necchi S.p.a. - Pavia;
Borsani Carlo - Giberti S.r.l. - Carbonate (Como);
Bossi rag. Gianpaolo - Montedison S.p.a. - Milano;
Botta Giulio - Giuseppe Scacchi - Fabbrica seterie S.p.a. - Solbiate Comasco (Como);
Brembilla Eugenio - Dott. S. Albini e C. - Bergamo;
Cacioppo dott. Antonino - Montedison S.p.a. - Milano;
Cadisco p.i. Pietro - Alfa Romeo auto S.p.a. - Arese (Milano);
Calini Dario - Cotonificio Cantoni S.p.a. - Castellanza (Varese);
Cantoni Agostino - Acciaieria e ferriera di Crema P. Stramezzi & C. S.p.a. - Crema (Cremona);
Capponi Edvige - So.Di.P. di Angelo Patauzzi S.r.l. - Milano;
Cendali rag. Pietro - A.T.M. - Milano;
Cesana Pietro - Alfa Romeo auto S.p.a. - Arese (Milano);
Cesura dott. Guido - Industrie Pirelli S.p.a. - Milano;
Chiari Dante - TG Sebino S.p.a. - Cologne (Brescia);
Chiodini Giuseppe - G. Brighi S.p.a. - Cormano (Milano);
Codeluppi rag. Giuseppe - Enrico Gavazzi S.a.s. - Milano;
Colombo Enrico - C.G.E. S.p.a. - Milano;
Colombo rag. Gianfranco - Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.a. - Milano;
Corti Antonio - Ditta Somaini Pietro - Parè (Como);
Croci Arnaldo - Calzaturificio di Varese S.p.a. - Varese;
De Carli Giuseppina - Mectex S.a.s. - Erba (Como);
Ermolli rag. Roberto - Aermacchi S.p.a. - Varese;
Favari rag. Luigi - O.T.A.M. S.p.a. - Cologno Monzese (Milano);
Ferrero Eugenio - Impresa ing. Lodigiani S.p.a. - Milano;
Filipazzi Luigi - Saffa S.p.a. - Milano;
Fossati Renza - Rivolta & Crivelli S.p.a. - Agrate Brianza (Milano);
Gaffuri Fiorenzo - S.p.a. La Provincia di Como - Como;
Galbiati Rosa - Assicurazioni Generali S.p.a. - Milano;
Galli Umberto - Argenterie G. Galbiati S.r.l. - Milano;
Gallotti Luigi - Necchi S.p.a. - Pavia;
Gasparri Carlo - Franco Tosi S.p.a. - Milano;
Ghelli Vittorio - Fabbrica italiana magneti Marelli S.p.a. - Sesto S. Giovanni (Milano);
Giani Francesco - Siai Marchetti S.p.a. - Sesto Calende (Varese);
Girola Giuseppe - Candy elettrodomestici S.p.a. - Monza (Milano);
Giuliani rag. Augusto - Esso italiana S.p.a. - Milano;
Giulietti Mario - Gewiss S.p.a. - Cenate Sopra (Bergamo);
Gorini Natale - Azienda speciale municipalizzata - Varese;
Grigis p.i. Giovanni Antonio - Magrini Galileo S.p.a. - Bergamo;
Grignani Mario - Oerlikon italiana S.p.a. - Milano;
Grossi rag. Giuseppe - Banca commerciale italiana S.p.a. - Milano;
Guaita Alessandro - Fabbriche riunite metalli S.p.a. - Abbiategrasso (Milano).
Iacopozzi Alfonso - Breda fucine S.p.a. - Milano;
Landini ing. Gian Luigi - Italstrade S.p.a. - Milano;
Lanzavecchia ing. Lorenzo - Tecnomasio italiano Brown Boveri S.p.a. - Milano;
Leoni dott. Giuseppe - Italtel S.p.a. - Milano;
Lorenzini Sestilio - Face standard S.p.a. - Milano;
Lucca Luigi - Clemente Bergna & C. S.a.s. - Como;
Macchi Giovanni - Banco Lariano S.p.a. - Legnano (Milano);
Maggi Bianca - Credito italiano S.p.a. - Milano;
Magni Ercole - Fabbrica italiana magneti Marelli S.p.a. - Milano;
Magugliani rag. Mario - Banco Lariano S.p.a. - Como;
Malinverno Giuseppe - Banco Lariano S.p.a. - Como;
Malinverno Luigi - Cartoleria L. Porro & C. S.a.s. - Como;
Manenti Gino - Lavorazione meccanica del legno S.p.a. - Telgate (Bergamo).
Manetta Luigi - OM.G. Strada S.p.a. - Abbiategrasso (Milano);
Manfredini Virginio - OCRIM S.p.a. - Cremona;
Manzoli p.i. Amilcare - Redaelli Sidas S.p.a. - Milano;
Marucchi geom Mario - Consorzio agrario provinciale soc. coop. r.l. - Pavia;
Mauri Giuseppe - Autostrade S.p.a. - Milano;
Mazzolari Giovanni - IBM - Italia S.p.a. - Segrate (Milano);
Mazzoleni Giancarlo - G. Carinati S.r.l. - Bergamo;
Medici Francesco - Luigi Franchi S.p.a. - Brescia;
Menesatti rag. Umberto - Banca piccolo valtellinese soc. coop. r.l. - Sondrio;
Menescalchi Alessandro - F.lli Secchi S.d.f. - Milano;
Mercalli Guido - SIAI Marchetti S.p.a. - Sesto Calende (Varese);
Meregalli Giovanni - Officine Meccaniche Varinelli S.p.a. - Milano;
Migliavacca dott. Erminio - Acciaierie e ferriere lombarde FALCK S.p.a. - Arcore (Milano);
Miglioli Carlo - Ercole Marelli & C. S.p.a. - Sesto S. Giovanni (Milano);
Milani rag. Filippo - Banca Manusardi & C. S.p.a. - Milano;
Moggi p.i. Enea - Franco Tosi industriale S.p.a. - Milano;
Monfrini Guglielmina - Istituto biochimico italiano S.p.a. - Milano;
Montanarini rag. Mario - Ind. frigoriferi «Tasselli» S.p.a. - Suzzara (Mantova).
Mosconi Ambrogio - Bessel S.p.a. - Monza (Milano);
Mossali Carlo - Dalmine S.p.a. - Dalmine (Bergamo);
Motta Salvatore - Ansaldo S.p.a. - Monza (Milano);
Mutti Paolina - Catena S.r.l. - Milano;
Naldi Angelo - Sidalm S.p.a. - Milano;
Negrini Aronne - Bassani Ticino S.p.a. - Milano;
Nera Giuseppe - Molteni & C. S.p.a. - Giussano (Milano);
Nicora Lavit rag. Pierfranco - Credito varesino S.p.a. - Varese;
Nidola Luciano - A.SPE.M. - Varese;
Ornaghi Bruno - O.M.M. S.p.a. - Monza (Milano);
Ottolini Pietro - Sicem S.p.a. Arese (Milano);
Pagani Eugenio - SIAI Marchetti S.p.a. - Sesto Calende (Varese);
Panni p.i. Pietro - Fiat veicoli industriali S.p.a. - Brescia;
Parma Giovanni - Fiat auto S.p.a. - Desio (Milano);
Pascutto Assunta - Chimifcto Ornano S.p.a. - Milano;
Passoni Angelo - Ercole Marelli & C. S.p.a. - Sesto S. Giovanni (Milano);
Penna rag. Luigi - Ansaldo S.p.a. - Sesto S. Giovanni (Milano);
Peschieri p.i. Carlo - Moncalvi S.p.a. - Pavia;
Pezzotta Valter - Siei Peterlongo S.p.a. - Milano;
Pezzucchi p.i. Angelo - Servizi automobilistici lecchesi S.r.l. - Lecco (Como);

Piani Ezio Sondrio cotonificio S.p.a. - Sondrio;
Pilotelli Giovanni Angelo - Ideal standard S.p.a. - Brescia;
Pittarello Alvise - Costruzioni aeronautiche Giovanni Agusta S.p.a. - Cascina Costa di Samarate (Varese);
Pizzighella Dino - Alfa Romeo auto S.p.a. - Arese (Milano);
Poggi Bruno - Breda Fucine S.p.a. Milano;
Portesani Ornella - Manifattura Fraizzoli & C. S.r.l. - Milano;
Pozzi Eugenio - Worthington S.p.a. - Desio (Milano);
Quacci Rosanna - Marelli elettronica S.p.a. - Pavia;
Ramundo Libero - Banco Lariano S.p.a. - Como;
Rasella rag. Oreste - Banca Popolare Sondrio Soc. coop. r.l. - Sondrio;
Ravizzoli Felice - Italtel S.p.a. - Milano;
Redaelli Piero - Italtel S.p.a. - Milano;
Resmini Mario - Same Trattori S.p.a. - Treviglio (Bergamo);
Rigamonti rag. Giovanni - SIP S.p.a. - Como;
Ripamonti Cristoforo - Ansaldo S.p.a. - Milano;
Rivolta Guido - Fiat Auto S.p.a. - Desio (Milano);
Rizzi Tiziano - Azienda comasca trasporti - Como;
Rocca Adriano - Davide Campari S.p.a. - Sesto S. Giovanni (Milano);
Roncoroni ing. Giulio - ENEL - Milano;
Rossi Pierino - Azienda comasca trasporti - Como;
Sacchi Carlo - Ditta Colombo Agostino S.a.s. - Villasanta (Milano);
Sala Pietro - Calzaturificio di Varese S.p.a. - Varese;
Salardi Carletto - Schirolli S.p.a. - Mantova;
Scanavino Giampiero - Telettra S.p.a. - Cinisello Balsamo (Milano);
Scarfò ing. Giuseppe - Azienda Comasca Trasporti - Como;
Scarioni Silvano - Siltal Casa S.p.a. - Abbiategrasso (Milano);
Schuster ing. Guglielmo - Azienda Agricola Castello di Malpaga - Cavernago (Bergamo);
Scotti rag. Luigi - Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. r.l. - Milano;
Semino p.i. Giusto - Acciaieria e Tubicifio di Brescia S.p.a. - Brescia;
Sgarbi Plinio - Consorzio Agrario Prov.le di Mantova Soc. coop. r.l. - Mantova;
Silvestrelli Franco - Industrie Zanussi S.p.a. - Milano;
Sondalini Amedeo - Casa Vinicola N. Negri S.p.a. - Chiuro (Sondrio);
Sverzellati Livia - Maglificio Malerba S.p.a. - Piacenza;
Tagliaferri Giancarlo - Costruzioni Aereonautiche Giovanni Agusta S.p.a. - Cascina Costa di Samarate (Varese);
Tamborrino Tommaso - Arti Grafiche Ricardi S.p.a. - Milano;
Tavecchio Lazzaro - Demolli Industria Cartaria S.p.a. - Tavernerio (Como);
Teranghi rag. Carlo - Banco Lariano S.p.a. - Como;
Teranghi Luigi - A.M.N.U. - Milano;
Tesser Ireneo - Aermacchi S.p.a. - Varese;
Testori Rodolfo - Azienda Comasca Trasporti - Como;
Tettamanti Vittorio - Azienda Comasca Trasporti - Como;
Tiboni rag. Liliana - Soc. Italiana Autotrasporti S.p.a. - Brescia;
Tinelli Cesarino - Esmil S.p.a. - Tribiano (Milano);
Traquandi p.i. Giovanni - Selm S.p.a. - Milano;
Trombetta Bernardo - Banco Lariano - S.p.a. - Como;
Turla Angelo - Nuova Italsider S.p.a. - Lovere (Bergamo);
Valagussa Guido - Banca Commerciale Italiana S.p.a. - Milano;
Vangelista Giuseppe - Rejna Industriale S.p.a. - Jerago con Orago (Varese);
Verotta rag. Angelo - Cotonificio Succ.ri Alceste Pasta S.p.a. - Gallarate (Varese);
Vertemati Antonio - Alfa Laval S.p.a. - Monza (Milano);
Vigoni rag. Damo Banca Popolare di Cremona Soc. coop. r.l. - Cremona;
Villa Antonio - E. Marelli & C. S.p.a. - Sesto S. Giovanni (Milano);
Vischi Piergiorgio - A.W.P. S.r.l. - Cesano Boscone (Milano);
Vismara Luigi - Impresa A. Galletti S.p.a. - Alzate Brianza (Como);
Zancarli Romano - Autostradale S.p.a. - Milano;
Zerpelloni geom. Silvino - Azienda Autonoma FF.SS. - Milano;
Bettini Federico - Site S.p.a. - Trento;
Cestari Giulio - Laverda S.p.a. - Gardolo (Trento);
Franzolin Arturo - Nastrificio di Rovereto S.p.a. - Rovereto (Trento);
Garniga Lucio - Cofler & C. S.p.a. - Rovereto (Trento);
Gasperi Giovanni - Cereria Ronca di Giuliano Bonvecchio; - Trento;
Osele rag. Renato - Cassa Risparmio Trento e Rovereto - Trento;
Toccoli Damaso - Sait Consorzio coop. Trentine Soc. coop. r.l. - Trento;
Battan Fausto - Azienda Elettrica Consorziale delle città di Bolzano e Merano;
Delazer Walter - Lanificio Moessmer S.p.a. - Brunico (Bolzano);
Iob Luigi - Banca Popolare di Merano Soc. Coop. r.l. - Merano (Bolzano);
Olivotto p.i. Virgilio - Acciaierie di Bolzano S.p.a. - Bolzano;
Partel p.i. Arturo - Fiat veicoli industriali S.p.a. Bolzano;
Passone Mario - Smiel S.p.a. - Merano (Bolzano);
Runggaldier Othmar - Sevi S.a.s. - Ortisei (Bolzano);
Bagatin Egisto - Azienda agricola Salvagnini - Fasana di Adria (Rovigo);
Bastasi Giovanni - Achille Lucchese S.p.a. - Venezia;
Berteotti Guido - Franke S.p.a. - Peschiera del Garda (Verona);
Bianchi rag. Giorgio - Cesare Rizzato & C. S.p.a. - Padova;
Boatto Giuseppe - I.O.R. Industrie Ottiche Riunite S.p.a. - Venezia-Marghera;
Bonso Antonio - Acciaierie Piombino S.p.a. - Venezia-Marghera;
Borgato Ido - Zambelli S.r.l. - Saonara (Padova);
Bortolani Luciano - Saimp S.p.a. Padova;
Bortoletto Sergio - Vidal S.p.a. - Venezia-Marghera;
Bovolon Albino - R.B.L. Riello Bruciatori Legnago S.p.a. - Legnago (Verona);
Bozzolan Umberto - Fertimont S.p.a. - Venezia-Marghera;
Brandalese rag. Gino - Utita S.p.a. - Este (Padova);
Carelli Mario - Tenuta agricola S. Margherita S.p.a. - Fossalta di Portogruaro (Venezia);
Cavadini geom. Ettore - Società Cattolica Assicurazioni coop. r.l. - Verona;
Cecchini Agostino - Banca Cattolica del Veneto S.p.a. - Vicenza;
Ceccon rag. Enio - Magazzini generali - Padova;
Codato Luciano - G. Marzotto & Figli S.p.a. - Valdagno (Vicenza);
Dalla Vecchia Lazzaro - De Pretto - Escher Wiss S.p.a. - Schio (Vicenza);
Dalle Molle Giovanni - Lanerossi S.p.a. - Vicenza;
Dea Pietro - ENEL - Venezia;
De Marzi Damiano - Ansaldo Motori S.p.a. - Arzignano (Vicenza);
Donatini rag. Raffaele - Banca Popolare di Verona Soc. coop. r.l. - Verona;
Errico Luciana - Assicurazioni Generali S.p.a. - Venezia;
Favero Gino - Siderpo S.p.a. - Treviso;
Ferrarini p.i. Vinicio - Fabbriche Riunite Amido Glucosio Destrina S.p.a. - Castelmassa (Rovigo);
Ferro Vittorio - F.lli Toso S.r.l. - Venezia-Murano;
Folador Guido - Istituenda Fondazione « Ing. Aldo Gini » - Musile di Piave (Venezia);
Franzan Francesco - Malobbia S.p.a. - Thiene (Vicenza);
Gioco Amelio - Fabbrica Accumulatori Uranio S.p.a. - Verona;
Griso Natale - Impresa costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.a. - Vicenza;
Guerra Pietro - Acciaierie di Piombino S.p.a. - Venezia-Marghera;
Gussetti Ivo - Paolo De Antoni - Padova;
Lorenzon Augusto - Società fond. agricola industriale S.p.a. - S. Donà di Piave (Venezia);
Lovato Mario - Zonin S.p.a. - Vicenza;
Maltauro Giovanni - Cardin S.p.a. - Legnaro (Padova);
Manzan Arrigo - Azienda agricola f.lli Mercante - Rustignè di Oderzo (Treviso);
Marchi Mario - Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. - Verona;
Mattarello Sergio - Davide Campari S.p.a. - Padova;
Merlo Graziano - Azienda agricola ferro - Vighizzolo (Padova);

Mezzani Primo - « Co.Ma.Pre. » S.p.a. - Verona;
Milani rag. Mario - Elba S.p.a. - Bassano del Grappa (Vicenza);
Minto Ildebrando - Marchi S.p.a. - Marano Veneziano (Venezia);
Ordigoni Francesco - Chiari & Forti S.p.a. - Treviso;
Penon p.i. Walterino - Magrini Galileo S.p.a. - Battaglia Terme (Padova);
Peracchi Mario - Tessitura Monti S.p.a. - Masarada sul Piave (Treviso);
Peruch Giovanni - Zanussi grandi impianti S.p.a. - Conegliano (Treviso);
Poli Fausto - Azienda autonoma FF.SS. - Venezia;
Pretto Anna - Terme Recoaro S.p.a. - Recoaro Terme (Vicenza);
Rizzetto Letizia - Sotreva S.a.s. - Treviso;
Roseano p.i. Sergio - Sava alluminio veneto S.p.a. - Porto Marghera (Venezia);
Scarpa p.i. Esperio - Fertimont - Porto Marghera (Venezia);
Schiavo dott. Alfredo - Banca Antoniana di Padova e Trieste Coop. r.l. Padova;
Stecca rag. Sirio - Ente autonomo fiere di Padova - Padova;
Straulino Arnaldo - Banco S. Marco S.p.a. - Venezia;
Tonini Luigi - Industrie Secco S.p.a. - Treviso;
Tosi Giovanni - Vincenzo Nason & C. S.p.a. - Venezia-Murano;
Trentin rag. Sergio - Acciaierie Valbruna S.p.a. - Vicenza;
Turchetto Spartaco - Tretti Marotti & C. S.a.s. - Vicenza;
Turio dott. Giancarlo - Assicurazioni Generali S.p.a. - Venezia;
Vattolo Alfredo - Banca Cattolica del Veneto S.p.a. - Vicenza;
Vernier Giancarlo - Assicurazioni Generali S.p.a. - Venezia;
Zabot Adelio - Alluminio Italia S.p.a. - Feltre (Belluno);
Zagati Alcide - Azienda agricola Salvagnini dott. Antonio Fasana di Adria (Rovigo);
Zago Sergio - Snia Viscosa S.p.a. - Padova;
Zanardi Paolo - Esso Italiana S.p.a. - Porto Marghera (Venezia);
Zancan p.i. Silvio - Zerbetto S.p.a. - Padova;
Zanetti p.i. Bruno - Industrie Pama S.p.a. - Verona;
Zanetto Emilio - CNOMV S.p.a. - Venezia;
Zantedeschi Mosè - Impresa Ragno cav. Luigi e ing. Voi S.p.a. - Verona;
Zardetto Battista - Industrie Zanussi S.p.a. - Susegana (Treviso);
Zorzin Adriano - Bocchese Giuseppe & Figli S.p.a. Vicenza;
Bertolin p.i. Felice - Industrie Zanussi S.p.a. - Pordenone;
Boschi p.a. Gianfrancesco - Stock S.p.a. - Trieste;
Carraro Stelvio - Italcantieri S.p.a. - Monfalcone (Gorizia);
Celotti Pietro - Snaidero S.p.a. - Majano (Udine);
Chicco Giusto - Grandi motori Trieste S.p.a. - Trieste;
Giro Attilio - Galvani porcellane S.p.a. - Pordenone;
Glavina Egeo - Grandi motori Trieste S.p.a. - Trieste;
Lorenzi Renato - Stock S.p.a. - Trieste;
Morettin p.i. Primo - Intex S.p.a. - Pordenone;
Ninin Luigi - Safog S.p.a. - Gorizia;
Pavan Renato - Off. Savio S.p.a. - Pordenone;
Pecoraro Giuseppe - Patriarca S.p.a. - Reana del Rojale (Udine);
Piccinin Corrado - Dall'Agnese S.p.a. - Brugnera (Pordenone);
Rossi Antonio - Cartiera di Tolmezzo e Prealpine S.p.a. - Tolmezzo (Udine);
Scarpis dott. Lorenzo - Banca del Friuli S.p.a. - Udine;
Sebastianutti Nestore - Azienda Paolo Morassutti S.p.a. - Padova;
Sinico Erminio - Grandi motori Trieste S.p.a. - Bagnoli della Rosandra (Trieste);
Stagni Giovanni - Arsenale Triestino S. Marco S.p.a. Trieste;
Tami rag. Giovanni - Banca Popolare Pordenone Soc. coop. r.l. - Pordenone;
Targhetta Vittorio - Ditta Antonio Torres S.r.l. - Pordenone;
Treu rag. Carletto - Cartificio Ermolli S.p.a. - Moggio Udinese (Udine);
Zaia Egidio - Piero Della Valentina & C. S.p.a. - Cordignano (Treviso);
Belloni Vincenzo - Ansaldo S.p.a. - Genova-Sampierdarena;
Buzzo dott. Martino - Cantieri navali riuniti S.p.a. - Genova;
Capecchi p.i. Romualdo - Costruzioni meccaniche industriali genovesi S.p.a. - Genova-Fegino;
Chiappone Francesco - Imel S.p.a. - Genova;
Currò Francesco - Ansaldo impianti S.p.a. - Genova;
Damonte Giacomo - Nuova Italsider S.p.a. - Genova-Cornigliano;
Delfino rag. Benedetto - Cantieri navali Baglietto S.p.a. - Varazze (Savona);
Esposito rag. Domenico - Italsider S.p.a. - Genova;
Gherminiari Alberto - Ri.Ri. Italia S.p.a. - Genova;
Lazzaroni Pietro - Italcantieri S.p.a. - Genova-Sestri;
Losno Dario - SIP S.p.a. - Genova;
Mainero Angelo - Elsag S.p.a. - Genova-Sestri;
Malosso Duilio Mario - Ditta Luigi Codevilla - Genova;
Massa Luigi - Italstrade S.p.a. - Genova Cornigliano;
Massa Michelangelo - Cantieri navali riuniti S.p.a. - Riva Trigoso (Genova);
Mereu Giovanni Battista - Tubi ghisa S.p.a. - Cogoleto (Genova);
Mosca Emilio - Marconi italiana S.p.a. Genova Cornigliano;
Parlavecchia dott. Domenico - Azienda autonoma FF.SS. - Genova;
Parodi Giuseppe - Cartiera di Voltri S.r.l. - Genova-Voltri;
Pilati p.i. Ezio - OMCA S.r.l. - Domodossola (Novara);
Ravaschio Giovanni - Cantieri navali riuniti S.p.a. - Genova;
Regnani Ferruccio - Nuova Italsider S.p.a. - Genova-Campi;
Rocchetti Giuseppino Stefano - Emails S.p.a. - Filago (Bergamo);
Rossi dott. ing. Aldo - Impresa costruzioni Carena S.p.a. - Genova;
Spirito dott. Mario - Coe & Clerici S.p.a. - Genova;
Strata Mario - Termomeccanica italiana S.p.a. - La Spezia;
Strazzarino Giulio - 3 M Italia S.p.a. - Ferrania (Savona);
Angelini Carlo - « E. Bartoletti » S.p.a. - Forlì;
Argazzi Elda - Fini S.r.l. Zola Predosa (Bologna);
Argentesi Viliam - Azienda agricola Zanzivai Ferrara S.r.l. - Fossanova S. Marco (Ferrara);
Azzoni Macedonio - Negri & C. di Marenghi e Torelli S.n.c. - Parma;
Baldi p.i. Danilo - Ferrari S.p.a. - Maranello (Modena);
Ballestrazzi p.i. Giorgio - Odoardo Bandieri S.p.a. - Modena;
Bassi Luigi - « La Minerva » di Mario Chiodini S.r.l. - Bologna;
Benassi Alfredo - Fiat trattori S.p.a. - Modena;
Bertolini Prospero - Cooperativa di lavoro parmense S.r.l. - Cortile S. Martino (Parma);
Betti p.i. Baldo - Zanussi eelttrodomestici S.p.a. - Forlì;
Boni Massimo - Vetreria parmense Bormioli Rocco S.p.a. - Parma;
Boschetto Costanza - Zini & Mignani S.a.s. - Bologna;
Buiani Gianfranco - Venturini & C. S.p.a. - Martino in Rio - (Reggio Emilia);
Buriani Ivano - Castellini S.p.a. - Castelmaggiore (Bologna);
Cadoppi Giosuè - Banco S. Geminiano e S. Prospero S.p.a. - Rubiera (Reggio Emilia);
Cagnoli Sergio - Tassinari bilance S.n.c. - Cento (Ferrara);
Calzoni Anna Maria - Pancaldi e B. S.p.a. - Bologna;
Cantoni Giulio Cesare - Pompe Robuschi & C. S.p.a. - Parma;
Casadei Giordano - RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a. - Bologna;
Cavallini Gino - Lombardini fabbrica italiana motori S.p.a. - Reggio Emilia;
Compiani Carlo - Terme di Salsomaggiore S.p.a. - Salsomaggiore (Parma);
Cornini Mario - Cornini Attilio S.p.a. - Parma;
Crema rag. Giorgio - Trattori Lamborghini S.p.a. - Pieve di Cento (Bologna);
Degli Esposti Luigi - Cartiere del Maglio e di Brodano S.p.a. - Pontecchio Marconi (Bologna);
Donati Delio - Mario Maraldi S.p.a. - Cesena (Forlì);
Facci rag. Emilio - Consorzio agrario provinciale soc. coop. r.l. - Reggio Emilia;
Farina Mario - ICAM Stahl S.r.l. - Fiorano (Modena);

Federici dott. Angelo - Giò Buton & C. S.p.a. - Bologna;
Fiorentini Ovidio - Industria cementi Giovanni Rossi S.p.a. - Piacenza;
Fontana Luciano - Rossi motoriduttori S.p.a. - Modena;
Fontanesi Amos - Massey Ferguson S.p.a. - Fabbrico (Reggio Emilia);
Fornari Enzo - Barilla G. & R. f.lli S.p.a. - Parma;
Frigieri Ernesto - Manifattura ceramica tosco-emiliana S.p.a. - Fiorano Modenese (Modena);
Gavarini Rolando - Vetreria parmense Bormioli Rocco S.p.a. - Parma;
Gherardi Ennio - Parmalat S.p.a. - Collecchio (Parma);
Gilli Franco - Montepolimeri S.p.a. - Ferrara;
Golfieri rag. Giuseppe - Cassa di risparmio - Bologna;
Kolletzek dott. Carlo - Ferruzzi S.p.a. - Ravenna;
Landi Antonio - Azienda agricola Tamba - Traghetto di Argenta (Ferrara);
Leggi dott. Luciano - AGIP Petroli S.p.a. - Cortemaggiore (Piacenza);
Luppi Mario - F.lli Maletti S.p.a. - Casinalbo (Modena);
Malaguti Floriano - Carlo Pesci S.p.a. - Cento (Ferrara);
Marchesi dott. Renato - Chiesi farmaceutici S.p.a. - Parma;
Mariani rag. Luigi - Banca nazionale agricoltura S.p.a. - Parma;
Mescoli Augusta - Fabbri arti grafiche S.p.a. - Vignola (Modena);
Monari Luciano - Riva Calzoni S.p.a. - Bologna;
Morellini p.i. Agide - Caprari - Fabbrica italiana pompe S.p.a. - Modena;
Nanni Luigi - Ducati elettrotecnica S.p.a. - Bologna;
Patuelli geom. Cesare - Fornace di Cotignola S.r.l. - Cotignola (Ravenna);
Piatesi Nino - Cattabriga S.p.a. - Bologna;
Piccolo rag. Lorenzo - Consorzio agrario provinciale Soc. coop. r.l. - Parma;
Ponti Giovanni - Zattoni off. mecc. S.r.l. - Forlì;
Pozzoli p.i. Luigi - Nuova Arbos S.p.a. - Piacenza;
Puccini geom. Elvio - SIP S.p.a. - Bologna;
Ragazzini Arrigo - Azienda agricola Dragoni - S. Pancrazio di Ravenna;
Ravanetti p.i. Franco - Reggiane officine meccaniche italiane S.p.a. - Reggio Emilia;
Ricci Giuseppe - Azienda agraria Blanc Tassinari - Dovadola (Forlì);
Rizzoli Gino - Società agricola « Valserena » S.r.l. - Gainago di Torrile (Parma);
Russo Agostino - Arsenale dell'Esercito - Piacenza;
Sassi Pietro - Società cooperativa muratori r.l. - Albinea (Reggio Emilia);
Secchi dott. Osvaldo - ANIC S.p.a. - Ravenna;
Serra Francesco - « S.I.M.A. » r.l. - Bologna;
Sita Dante - Cartiere Burgo S.p.a. - Ferrara;
Taroni Imer - Mode Scalari - Bologna;
Tondelli Tarcisio - Marani irrigazione S.p.a. - Rubiera (Reggio Emilia);
Tosi Enrico - Impero S.p.a. - Piacenza;
Vallieri Alessandro - Riva Calzoni S.p.a. - Bologna;
Valzania p.i. Roberto - Agricola industriale emiliana AIE S.p.a. - S. Pietro in Casale (Bologna);
Vignoli Walter - CMB - Coop. muratori e braccianti S.r.l. - Carpi (Modena);
Zoni dott. Dino - G. Fabbri S.p.a. - Bologna;
Ambucchi geom. Renato - ENEL - Firenze;
Antonelli Milena - Autostir S.p.a. - Sansepolcro (Arezzo);
Antonelli Romano - Azienda agricola ENEL - Castelnuovo Val Cecina (Pisa);
Antoni Danilo - SIP S.p.a. - Lucca;
Ballati Cesare - Terme di Chianciano S.p.a. - Chianciano Terme (Siena);
Barsotti geom. Sergio - Piaggio & C. S.p.a. - Pontedera (Pisa);
Becucci p.i. Remo - Piaggio & C. S.p.a. - Pontedera (Pisa);
Benini Spartaco - L'Europea S.p.a. - Colle Val D'Elsa (Siena);
Benvenuti Carlo - S.M.A. S.p.a. - Firenze;
Bianchi Gino - Whitehead motofides S.p.a. - Livorno;
Bianchini Rodolfo - Adolfo Corsi S.p.a. marmi - Carrara (Massa Carrara);
Bianconi p.i. Gian Carlo - Uno a Erre S.p.a. - Arezzo;
Borrani rag. Enzo - Cassa di risparmio di Firenze - Firenze;
Cappelli Leopoldo - Ditta ing. L. Socini - Siena;
Carini p.i. Omero - Fiat S.p.a. - Marina di Pisa (Pisa);
Cau geom. Marcello - ENEL - Pisa;
Chieli dott. Milton Destro - I.B.P. S.p.a. - Sansepolcro (Arezzo);
Conedera Ennio - Solmine S.p.a. - Casone di Scarlino (Grosseto).
Dami p.i. Giovacchino - Azienda Autonoma FF.SS. - Firenze;
Del Siena Gina - Autostir S.p.a. - Sansepolcro (Arezzo);
De Luca Mario - Cucirini Cantoni Coats S.p.a. - Lucca;
Dini rag. Massimo - Cassa di Risparmio di Firenze - Viareggio (Lucca);
Dragoni p.i. Antonio - Sip S.p.a. - Firenze;
Entradi Vitale - Saivo S.p.a. - Firenze;
Favilla Angelo - Banca Toscana S.p.a. - Lucca;
Gerla ing. Luigi - Nuovo Pignone S.p.a. - Firenze;
Ghignoni Elide - Ma.Ss. Manifattura S. Stefano - Anghiari (Arezzo);
Guidi Natalrigo - Sitcem S.p.a. - Pisa;
Imperiali Francesco - Dalmina S.p.a. - Massa (Massa Carrara);
Incatasciato Salvatore - Corpo vigili giurati - Firenze;
Limpido Luigi - Whitehead Motofides S.p.a. - Marina di Pisa;
Maltagliati Fabio - La Fondiaria S.p.a. - Firenze;
Mannucci Rolando - Banca nazionale del lavoro - Livorno;
Marangoni Sergio - Società bonifica terreni ferraresi S.p.a. - La Fratta di Cortona (Arezzo);
Marcantelli Mario - Azienda Autonoma FF.SS. - Firenze;
Marchetti Alvaro - Muratori S.a.s. - Siena;
Marcucci dott. Pier Luigi - Istituto Sierovaccinogeno Italiano I.S.I. S.p.a. - Castelvecchio Pascoli (Lucca);
Mariani Adino - Fiore S.r.l. - Siena;
Mazzoni Franca - Nova Rico S.p.a. - Firenze;
Minghi Ilio - Industrie Riunite del Panforte di Siena S.p.a. - Siena;
Monci p.i. Vasco - Sip S.p.a. - Firenze;
Papini Marzio - Solvay & C.ie S.a. - Rosignano Solvay (Livorno);
Picollo Luciano Fiat auto S.p.a. - Firenze;
Pini dott. ing. Enrico - Piaggio & C. S.p.a. - Pontedera (Pisa);
Punturi p.i. Virginio - Sibit S.p.a. - Casone di Scarlino (Grosseto);
Raffaelli Enzo - Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a - Firenze;
Raffaetà Ilvano - Farmoplant S.p.a. - Massa Carrara;
Ribechini Dino - Tenuta di Vignale - Piombino (Livorno);
Ripetti Pacchini geom. Bruno - Acit - Pisa;
Settembrini Pasquino - S.A.F. Azienda Agricola « Il Terzo » - Bagno Roselle (Grosseto);
Stiaffini geom. Luciano - Sip S.p.a. - Pisa;
Tofani Enzo - A.A.M.P.S. - Livorno;
Torniai Silvano - Elettroplast S.p.a. - Firenze;
Valleri Bruno - Ideal Standard S.p.a. - Calenzano (Firenze);
Zoltan rag. Adalberto - Chiari Sommariva S.p.a. - Firenze;
Alimento Virginio - ENEL - Ancona;
Andreatini Italo - Consorzio agrario provinciale Soc. coop. r.l. - Pesaro;
Baglioni Carlo - Costruzioni meccaniche Pesaro - S.p.a. - Pesaro;
Baldi rag. Raul - Villa Adria della Cli.Vi.A. S.r.l. - Ancona;
Balestra rag. Alfonso - Società per la Filatura dei Cascami di Seta S.p.a. - Jesi (Ancona);
Barbaccia Nazzareno - Galman di Galileo Mancini & Figli - Castelfidardo (Ancona);
Cedri Ornella - F.lli Guzzini S.p.a. - Recanati (Macerata);
Crescentini Carlo - Costruzioni Meccaniche Pesaro S.p.a. - Pesaro;
Falaschini Ruggero - Cantieri Navali Riuniti S.p.a. - Ancona;
Fraschi Mario - Silta S.p.a. - Pesaro;
Gabucci Luigi - Benelli armi S.p.a. - Urbino (Pesaro);
Gurini Lino - Ditta Aldo Baronciani - Pesaro;
Magi Armando - Ditta Paolo Falcioni - Pesaro;
Marinelli Dino - Azienda municipalizzata servizi - Ancona;
Mengarelli Rosanna - Acraf S.p.a. Ancona;
Monachesi Gildo - Società gestioni industriali - S.p.a. - Civitanova Marche (Macerata);
Pandolfi Francesco - SIP S.p.a. - Urbino (Pesaro e Urbino);
Pesci Aldo - Società gestioni industriali S.p.a. - Civitanova Marche (Macerata);
Pianelli Camillo - ENEL - Ancona;

Piangerelli rag. Catilina - Cantieri navali riuniti S.p.a. - Ancona;
Pierini Aldebrando - Azienda agraria eredi conte Leopardi - Recanati (Macerata);
Recanatini Elena - F.lli Taccaliti S.r.l. - Camerano (Ancona);
Senatore Benito Romano - Cantieri navali riuniti S.p.a. - Ancona;
Anasetti Goffredo - Terni S.p.a. - Terni;
Carbonari Egisto - Industria poligrafica italiana S.p.a. - Perugia;
Cipolla ing. Giorgio - Terni S.p.a. - Terni;
De Nicola Alberto - Terninoss - S.p.a. - Terni;
Dini Corrado - Molini Tifernati S.p.a. - Città di Castello (Perugia);
Levêque Giuliano - F.lli Bacchi Giovanni & Angelo S.p.a. - Città di Castello (Perugia);
Maribelli Giulio - I.B.P. Perugina S.p.a. - Perugia;
Mancigrucci Paolo - Mignini S.p.a. - Petrignano di Assisi (Perugia);
Monacelli Mario - Cassa di risparmio di Perugia;
Pelicci Flavio - ENEL - Perugia;
Pierucci Eraldo - Stab. mil. arm. legg. - Terni;
Ricciarelli Daniele - SIP S.p.a. - Perugia;
Vincenti Mario - Terni S.p.a. - Terni;
Vincenzoni Ubaldo - Terni S.p.a. - Terni;
Acquaroli Antonio - Clasa Petroli S.p.a. - Roma;
Aimme Elena - SIP S.p.a. - Roma;
Altissimi Gastone - Alitalia S.p.a. - Roma;
Antonietti Sante - Azienda agricola geom. Andrea Ercoli - S. Maria di Galeria di Roma;
Baldoni Tito - SIP S.p.a. - Roma;
Bertasio Anna - Esso Italiana S.p.a. - Roma;
Boni ing. Fabio - Compagnia Tecnica Internazionale Progetti S.p.a. - Roma;
Borboni p.i. Alberto Maria - ENEL - Roma;
Brunetti rag. Giulio - Mobil Oil Italiana S.p.a. - Roma;
Canonichetti geom. Cesare - Fatme S.p.a. - Roma;
Caponi Napoleone - A.C.E.A. - Roma;
Carini Evaristo - Difesa e Spazio S.p.a. - Colleferro (Roma);
Casadio Pier Luigi - Elettronica S.p.a. - Roma;
Casalena Erminio - Emilio De Magistris S.p.a. - Roma;
Ceccariglia Dino - Azienda Agricola Ascenzi Francesco e Silvio - Viterbo;
Celico p.i. Francesco - Azienda Autonoma FF.SS. - Roma;
Cerasa Aldo - Acotral - Roma;
Ciancameria Ettore - INA - Roma;
Ciavarro rag. Alessandro - Impresa Costruz. geom. J. Carchella - Roma;
Copettari Marcello - Cavarzere Produzioni Industriali S.p.a. - Latina;
D'Amante Augusto - Stabilimento Grafico Militare - Gaeta (Latina);
D'Ambrosio Giuseppe - Snia Viscosa S.p.a. - Rieti;
Decini Ferruccio - ATAC - Roma;
Del Fiume Benedetto - Atac - Roma;
Donzelli dott. Mario - Italcable S.p.a. - Roma;
D'Orazi Romolo - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma;
Fabozzi Giulio - Fatme S.p.a. - Roma;
Femminelli Bruno - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma;
Floridi rag. Enrico - Selenia S.p.a. - Roma;
Francucci Renzo - Azienda Agricola di Musignano S.r.l. - Canino (Viterbo);
Fucelli dott. Piero - INA - Roma;
Galli Franca - INA - Roma;
Ghiandari Mario - Atac - Roma;
Giammaria p.i. Antonio - SIP S.p.a. - Frosinone;
Imperatori Luigi - Italtel S.p.a. - Roma;
Imperia Franco - Le Assicurazioni d'Italia - Roma;
Langellotti rag. Augusto - Fed. Ital. Consorzi Agrari Soc. coop. r.l. - Roma;
Leoncini p.i. Francesco - SIP S.p.a. - Rieti;
Lizzul Ladislao - Alitalia S.p.a. - Roma;
Longarini Armando - Azienda Agricola «Mario Smargiassi» - Poggio Mirteto (Rieti);
Lopez Renato - Pietro Sciarra S.p.a. - Roma;
Lorenzon rag. Angelo - Cassa di Risparmio di Rieti - Rieti;
Manauzzi rag. Vincenzo - Consorzio Agrario Provinciale di Latina Soc. coop. r.l. - Latina;
Marchetto dott. Giuseppe - Italcable S.p.a. - Roma;
Matteoni Giovanni - Unicem S.p.a. - Guidonia Montecelio (Roma);
Mastrofini Pio - Banco S. Spirito S.p.a. - Frascati (Roma);
Mignacca Cosimo - Azienda Autonoma FF.SS. - Roma;
Nanni rag. Settimio - Guida Monaci S.p.a. - Roma;
Natale ing. Michelangelo - ENEL - Roma;
Paglia p.i. Giovanni - Intermetro S.p.a. - Roma;
Picchi Albo - Azienda Agricola «Mario Smargiassi» - Poggio Mirteto (Rieti);
Piturazzi Angiolino - Elettronica S.p.a. - Roma;
Porretta Giovanni - Fiat Auto S.p.a. - Roma;
Postiglione dott. Vittorio - Banca Nazionale del Lavoro - Roma;
Puca dott.ssa Maria Cristina - Alitalia S.p.a. - Roma;
Ribeca Alvaro - Impr. Costruzioni dott. arch. Torquato Terracina - Viterbo;
Riccio ing. Tito - Rai Radiotelevisione Italiana - S.p.a. - Roma;
Riviecchio dott. Luigi - Enel - Roma;
Robino Armida - Il Tempo Soc. Editoriale Romana S.p.a. - Roma;
Rocchi Alessandro - Tesoreria ATAC - Roma;
Santercole Michele - Azienda Agraria S. Anastasio di M.R.M. Baudi di Selve - Anzio (Roma);
Santopietro Michele - Fatme S.p.a. - Roma;
Scannicchio Antonio - Liquigas Italiana S.p.a. - Velletri (Roma);
Serracchiani Silvano - Davide Campari S.p.a. - Roma;
Silli Sergio - Fiat Auto S.p.a. - Roma;
Sinipoli Nicola - Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. - Roma;
Stefanelli Arnaldo - Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. - Roma;
Stefani Alfonso - Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a. - Roma;
Tavolieri Luigi - Pietro Sciarra S.p.a. - Roma;
Tiberi Giovanni - Rinaldi e Jacobini S.n.c. - Rieti;
Tombacini p.i. Volando - Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. - Roma;
Tranquilli dott. Antonio - Saint Gobain S.p.a. - Roma;
Trotti Claudio - ATAC - Roma;
Vagnarelli Armando - Difesa e Spazio S.p.a. - Colleferro (Roma);
Valente Antonio - Fiat Auto S.p.a. - Roma;
Zanella Severino - «Le Prata» Soc. coop. agr. r.l. - Villanova di Guidonia (Roma);
Zanoletti Zaccaria - P. Beretta - Armi Roma S.p.a. - Roma;
Angelini Caterina - SIP S.p.a. - Pescara;
Badia p.i. Mario - SIP S.p.a - L'Aquila;
Del Signore Alfredo - SIP S.p.a. - Pescara;
Di Gianvincenzo Carmine Alfredo - Montefluos S.p.a. - Bussi sul Tirino (Pescara);
Di Salvatore Vincenzo - Odoardo Zecca S.a.s. - Ortona (Chieti);
Gialloreti Ugo - Clasa Petroli S.p.a. - Roma;
Gramenzi Amato Ettore - Di Teodoro Adone Emilio - Teramo;
Guglielmino Giuseppe - F.I.M.M. (Magneti Marelli) S.p.a. - Vasto (Chieti);
Laurenti Tullio - Azienda Autonoma FF.SS. - Pescara;
Parisse Sergio - Italtel S.p.a. - L'Aquila;
Pichini rag. Giorgio - A.R.P.A. S.p.a. - Teramo;
Plebiscita Spartaco Espedito - ENEL - Chieti;
Presutto Eugenio - Montefluos S.p.a. - Bussi sul Tirino (Pescara);
Surricchio Emilio - Grafiche Ballerini S.n.c. - Pescara;
Tangherlini Italo - SIP S.p.a - Pescara;
Tursini Giorgio - Italtel S.p.a. - L'Aquila;
Baistrocchi Nando - Zuccherificio del Molise S.p.a. - Termoli (Campobasso);
Crema Alfredo - Stabilimento Laterizi S.p.a. - Termoli (Campobasso);
Piano Vincenzo - Molino e Pastificio Guacci dei F.lli Pallante S.n.c. - Campobasso;
Sabelli Francesco - Costruzioni Cerimele S.p.a. - Napoli;
Agrimino p.i. Antonio - Ciba Geigy S.p.a. - Torre Annunziata (Napoli);
Argento Francesco - Italsider S.p.a. - Napoli;
Avena Raffaele - Birra Peroni S.p.a. - Napoli;
Basile Francesco - ENEL Napoli;
Bergaminelli Amedeo - ENEL - Napoli;
Brancati ing. Aldo - Selenia S.p.a. - Napoli;

Buonocore Antonino - Soc. Esercizi Bacini Napoletani S.p.a. - Napoli;
Busillo Donato - Pastifico Pezzullo S.p.a. - Eboli (Salerno);
Caiazzo dott. Giuseppe - Banco di Napoli - Napoli;
Camorani Spartaco - Tecnaval S.r.l. - Napoli;
Campanella Antonio - Mobil Oil Italiana S.p.a. - Napoli;
Capitelli Giovanni - Magnaghi Napoli S.p.a. - Napoli;
Cappitti ing. Ariberto - Mobil Oil Italiana S.p.a. - Napoli;
Cauli Carlo - Soc. Esercizi Bacini Napoletani S.p.a. - Napoli;
Colato dott. Corrado - C.I.T. (Comp. Ital. Turismo) - Napoli;
Cova Antonio - Strega Alberti S.p.a. - Benevento;
Cugnin avv. Luigi - Comp. Napoletana Illuminazione e Scaldamento a Gas - Napoli;
De Bisogno Angelo - A.T.A.N. - Napoli;
De Chiara dott. Nicola - Antonio Amato & C. S.p.a. - Salerno;
De Francesco Giuseppe - Azienda Autonoma FF.SS. - Napoli;
Del Vacchio Luigi - Europell di De Piano Raffaele & C. S.n.c. - S. Agata Irpina di Solofra (Avellino);
De Matteo Carmine - Compagnia Lavoratori Portuali Napoli;
De Santis Matteo - Aeritalia S.p.a. - Napoli;
Di Maio Lazzaro - A.R.T.I. S.r.l. - Napoli;
Di Vicino Salvatore - Coop. Ca.Sca.Ma. - Napoli;
Esposito Salvatore - Pastifico Dota S.r.l. - Torre del Greco (Napoli);
Fierro Vincenzo - Sofer S.p.a. - Pozzuoli (Napoli);
Fiorentino rag. Vincenzo - Cantieri Metallurgici Italiani S.p.a. - Napoli;
Frate Antonio - ENEL - Napoli;
Gherardelli Giovanni - Ansaldo Trasporti S.p.a. - Napoli;
Giaquinto Giuseppe - Italcantieri S.p.a. - Castellammare di Stabia (Napoli);
Giarletta Guido - ENEL - Napoli;
Greco Francesco - Manifatture Cotoniere Meridionali S.p.a. - Salerno;
Greco Giacinto - S.A.I. S.p.a. - Napoli;
Grimaldi Mario - ATACS - Salerno;
Guarino Andrea - A.T.I. - Tabacchi Italiani - Salerno;
Guida Gaetano - Italcantieri S.p.a. - Castellammare di Stabia (Napoli);
Gusso p.i. Pietro - Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a. - Napoli;
Ilardi p.i. Giuseppe - ENEL - Napoli;
Iovine Pasquale - Fiat S.p.a. - Napoli;
Iovine Vittorio - Aeritalia S.p.a. - Napoli;
Laboriosi Giovanni - Albergo Terminus - Napoli;
Laringe Vincenzo - Selenia S.p.a. - Napoli;
Mancuso Vincenzo - Antonio Amato & C. S.p.a. - Salerno;
Mele Luigi - Manifatture Cotoniere Meridionali S.p.a. - Salerno;
Meraviglia Giovanni - F.M.I. - Mec-Fond S.p.a. - Napoli;
Migliore Francesco Alfa Romeo S.p.a. - Napoli;
Montella dott. Vittorio - ENEL - Napoli;
Nencha rag. Carlo - Cantieri Metallurgici Italiani S.p.a. - Napoli;
Nottebella Gennaro - Soc. Esercizi Bacini Napoletani S.p.a. - Napoli;
Pagano Giovanni - Ditta Gino Lupoli - Napoli;
Panetta Salvatore - Comp. Napoletana Illuminazione e Distribuzione Gas S.p.a. - Napoli;
Panza Carmine - Miniere di Zolfo Di Marzo - Tufo S.r.l. - Tufo (Avellino);
Perna p.i. Luigi - Manifatture Cotoniere Meridionali S.p.a. - Salerno;
Piantieri Filomeno - ENEL - Napoli;
Picardi Giovanni - SIP S.p.a - Salerno;
Rabbito Giuseppe - Grande Albergo Vesuvio S.p.a. - Napoli;
Rossi geom. Antonio - S.I.F.I. S.p.a. - Napoli;
Sacco Gennaro - Soc. Cirio S.p.a. - Napoli;
Sagnelli Carlo - Azienda Autonoma FF.SS. - Napoli;
Scalese Mario - Alleanza Assicurazioni S.p.a. - Napoli;
Scognamiglio Pasquale - Deriver S.p.a. - Napoli;
Sepe Ciro - ENEL - Napoli;
Sepe Luigi - A.M.A.N. - Napoli;
Spinelli Giovanni - Italsider S.p.a. - Napoli;
Tomasone Luigi - Saim - Miniere di Zolfo S.r.l. - Napoli;
Tondi Pasquale - Alfa Romeo S.p.a. - Napoli;
Tramontano Vincenzo - Manifatture Cotoniere Meridionali S.p.a. - Salerno;
Tregrossi Catello - Italcantieri S.p.a. - Castellammare di Stabia (Napoli);
Voli Agnese - Agenzia Coltivazione Tabacchi - S. Giorgio del Sannio (Benevento);
Adone Achille - Cesare Contegiacomo S.p.a. - Putignano (Bari);
Affatati Angelo - Clasa Petroli S.p.a. - Barletta (Bari);
Altizio Ignazio - Consorizo Autonomo Guardie Campestri - Molfetta (Bari);
Andresani Arnaldo - Cantine Bernardi - Squinzano (Lecce);
Andriani Adriano - Fiat Aviazione S.p.a. - Brindisi;
Antonicelli Rocco - SIP S.p.a. - Bari;
Bellezza Michele - Rai Radiotelevisione Itailana S.p.a. - Bari;
Borzacchini Giacomo - Banca d'America e d'Italia S.p.a. - Bari;
Campidoglio p.i. Nicola - Stanic S.p.a. - Bari;
Capobianco Gerardo - Stabilimenti Navali S.p.a. - Taranto;
Carluccio Pasquale - Industria Aeronautica Meridionale S.p.a. - Brindisi;
Carone dott. Giuseppe - Azienda Autonoma FF.SS. - Bari;
Cavaliere Giuseppe - Fiat Aviazione S.p.a. - Brindisi;
Cecchini Cosmo Damiano - 16° Gruppo Genio Campale A.M. - Bari Palese;
Cellamare Simeone - Ferrovie del Sud Est S.p.a. - Bari;
Cerfeda Emanuele - Ferrovie del Sud Est S.p.a. - Bari;
Chiari Carlo - Unione Militare Soc. coop. r.l. - Bari;
Ciccarelli Giuseppe - Consorzio Agrario Int.le Bari e Brindisi Soc. coop. r.l. - Bari;
Cito Giovanni - Nuova Italsider S.p.a. - Taranto;
Console Pontrelli Michele - Stanic S.p.a. - Bari;
Cristantiello Michele - ENEL - Bari;
Cupertino Francesco - Ditta Tommaso Caramia & Figli - Fasano (Brindisi);
Daloiso Giuseppe - Gran Caffè Mazzocca - Barletta (Bari);
Damiani Giuseppe - ENEL - Bari;
De Agazio Antonio - S.p.a. Gestione Esattoriali S.A.G.E. - Bari;
de Candia rag. Vitonofrio - Laterificio «L'Ardito» di Luigi Gambardella - Molfetta (Bari);
De Lorenzo Emiddio - Stabilimenti Navali S.p.a. - Taranto;
Del Turco dott. Nino - Azienda Autonoma FF.SS. - Bari;
Dentico geom. Franco - Fiat Auto S.p.a. - Bari;
Drago p.i. Michele - Superga S.p.a. - Triggiano (Bari);
Ferrari Roberto - Altecna S.p.a. - Bari;
Fina Giuseppe - Nuova Italsider S.p.a. - Taranto;
Gallo Maria - Tessitura Meccanica Michele Mummolo S.n.c. - Putignano (Bari);
Gambino geom. Francesco - Sipco S.p.a. - Barletta (Bari);
Gambino Michele - Montepolimeri S.p.a. - Brindisi;
Gennari Vittorio Privato - Organizzazione Elettrotecnica Tarantina S.p.a. - Taranto;
Gimelli p.i. Elio - Montepolimeri S.p.a. - Brindisi;
Graziano Domenico - ENEL - Bari;
Krizman Antonio - Nuova Italsider S.p.a. - Taranto;
Labate dott. Nicola - Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a. - Ostuni (Brindisi);
Maccione Giovanni - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Foggia;
Mongelli Cosimo - Commissariato Marina Militare - Taranto;
Narracci Nicola - Stabilimenti Navali S.p.a. - Taranto;
Palmisano Giovanni - Direzione Munizionamento M.M. - Buffoluto (Taranto);
Pellicano Filippo - SIP S.p.a. - Foggia;
Pignatiello Filippo - Azienda Agraria S. Maria di Ripalta - Candela (Foggia);
Pizzola Francesco - Nuova Italsider S.p.a. - Taranto;
Primavera Luigi - ENEL - Bari;
Quarantini ing. Giuseppe - ENEL - Bari;
Reho rag. Antonio - Banca Agricola Popolare di Matino e Lecce Soc. coop. r.l. - Matino (Lecce);
Romito Tommaso - Sagra di F.lli Conte & C. S.n.c. - Bari;
Romano rag. Angelo - Banca Agricola Popolare di Matino e Lecce Soc. coop. r.l. - Matino (Lecce);
Scagnelli ing. Domenico - Vetrocoke S.p.a. - Porto Marghera (Venezia);
Schirone Carlo - Fiat Auto S.p.a. - Bari;
Seccia Mario - Ferrovie del Sud Est S.p.a. - Bari;
Teofilo Vincenzo - Azienda Municipalizzata Servizi Nettezza Urbana - Bari;
Turitto Giuseppe - Stanic S.p.a. - Bari;

Vadacca Giuseppe - Manifattura dei Tabacchi - Bari;
Verga Giuseppe - Arsenale Militare - Taranto;
Zonno Francesco - Fiat Auto S.p.a. - Bari;
Zupo p.i. Nicola - Azienda Autonoma FF.SS. - Bari;
Ambrosecchia Francesco - Pastificio Padula S.n.c. - Matera;
Dell'Acqua Giacinto - Sita S.p.a. - Matera;
Di Sabato Umberto - ENEL - Potenza;
Donnoli Rocco - ENEL - Potenza;
Giordano Antonio - ENEL - Potenza;
Pepe rag. Francesco Saverio - Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania Matera;
Quaratino Luigi - Azienda Autonoma FF.SS. - Potenza;
Alescio rag. Domenico - SIP S.p.a. - Catanzaro;
Anselmo Alberto - Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania - Cosenza;
Arnò Filippo - O.Me.Ca. S.p.a. - Reggio Calabria;
Bafaro Francesco Salvatore - ENEL - Catanzaro;
Belcastro Pasquale Rosario - ENEL - Catanzaro;
Brescia geom. Salvatore - Consorzio Agrario Provinciale di Catanzaro Soc. coop. r.l. - Catanzaro;
Carcea Francesco - Pertusola Sud S.p.a. - Crotone (Catanzaro);
De Fazio Eugenio - SIP S.p.a. - Cosenza;
De Rose rag. Paolo - Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania - Cosenza;
De Simone Parenzio - Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania - Cosenza;
Federico Ignazio - Società Salumificio Calabrese r.l. - Reggio Calabria;
Filippone Domenico - Az. Agr. De Lorenzo & C.s.s. - Lamezia Terme (Catanzaro);
Fragomeno Domenico Vincenzo - Ditta «Paolo Zoccali» Industria del legno - Reggio Calabria;
Franco Cosimo - Ausident S.p.a. - Crotone (Catanzaro);
Galeso Ferruccio - Ferrovie Calabro Lucane e Autoservizi integrativi - Catanzaro;
Greco Gaetano - Pertusola Sud S.p.a. - Crotone (Catanzaro);
Loria Giuseppe - ENEL - Catanzaro;
Malgeri Giuseppe - Az. agr. Macedonio Manferoce - Locri (Reggio Calabria);
Maradei dott. Alfredo - Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania - Cosenza;
Montorsi Gregorio - Ausidet S.p.a. - Crotone (Catanzaro);
Parlato Carmelo - ENEL - Catanzaro;
Perri geom. Mario - Consorzio di Bonifica di Sibari e della Media Valle del Crati - Cosenza;
Piluso rag. Elio - Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania - Cosenza;
Pirillo Cosimo - Legnochimica S.p.a. - Rende (Cosenza);
Porco Gallina Pasquale - Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania - Cosenza;
Ricciotti ing. Renato - ENEL - Catanzaro;
Rutundo Maria - SIP S.p.a. - Catanzaro;
Serafini dott. Vincenzo - Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania - Cosenza;
Sinicante Mario - Guglielmo S.p.a. - Copanello Stalettì (Catanzaro);
Vrenna Mario - Fertimont S.p.a. - Crotone (Catanzaro);
Abate Girolama - Ditta F.lli Gulì di Giuseppe - Palermo;
Amara Sebastiano - Esso Italiana S.p.a. - Augusta (Siracusa);
Amico Gandolfo - ENEL - Caltanissetta;
Adriani Sabino - Esso Italiana S.p.a. - Augusta (Siracusa);
Bertolino Salvatore - Ditta Carlo Pellegrino & C. S.p.a. - Marsala (Trapani);
Bonaccorso Rosario - Safarm S.p.a. - Catania;
Bosco Filippina - SIP S.p.a. - Trapani;
Campagna Iolanda - SIP S.p.a. - Caltanissetta;
Capizzo Vito - Enel - Trapani;
Cardullo Antonino - 11ª Direzione Artiglieria - Messina;
Carini rag. Calogero A.M.A.T. - Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Palermo;
Cascone Giorgio - Anic S.p.a. - Ragusa;
Catalfio Antonino - Ditta Luigi Fontana & C. - Messina;
Ciaccio dott. Giovanni - ENEL - Palermo;
Ciminnisi Salvatore - Emsams - Soc. per l'Industria del Salgemma S.p.a. - Palermo;
Comune dott. Paolo - Banca del Sud S.p.a. - Catania;
Crisenza Antonino - A.M.A.T. Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Palermo;
Crupi Antonino - Rodriquez - Cantiere Navale S.p.a. - Messina;
Cusenza Salvatore - Servizi Autofiloviari Urbani - Trapani;
Cutrona Giuseppe - Tirrenia Navigazione S.p.a. - Palermo;
D'Alia dott. Giuseppe - Tirrenia Navigazione S.p.a. - Palermo;
De Grazia Giuseppe - Ditta Antonio Messina & F.llo - Agrigento;
D'Orso Salvatore - Compagnia Lavoratori Portuali Giuseppe Tutrone - Palermo;
Farina rag. Giuseppe - Montedipe S.p.a. - Priolo (Siracusa);
Fazio Gaetano - Esso Italiana S.p.a. - Augusta (Siracusa);
Ferruzza dott. Gaetano - A.M.A.T. Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Palermo;
Fichera dott. Giuseppe - Banca del Sud S.p.a. - Noto (Siracusa);
Filiano Salvatore - Federazione Italiana dei Consorzi Agrari Soc. coop. r.l. - Palermo;
Fornaro Antonino - Ditta Giovanni Doddis - Messina;
Gambino Giuseppe - INA - Palermo;
Gentile Vanda - Cinema Teatro Italia Scicli (Ragusa);
Iurato Tommaso - Ditta Spatafora S.p.a. - Ragusa;
Lo Presti Liborio - Ente Minerario Siciliano Miniera Floristella - Enna;
Luca Filippo - Ditta F.lli Gulì di Giuseppe - Palermo;
Masoero Osvaldo - Fiat Auto S.p.a. - Catania;
Maugeri Antonino - Ditta Velis - Catania;
Messina Orazio - Fiat Auto S.p.a. - Catania;
Minnone Benedetto - Tirrenia Navigazione S.p.a. - Palermo;
Morana Salvatore - Azienda Municipalizzata Acquedotto - Palermo;
Morero Emilio - Italtel S.p.a. - Palermo;
Muscarneri Carmelo - ENEL - Burgio (Palermo);
Musmeci Sebastiano - Fiat Auto S.p.a. - Catania;
Parrino Giuseppe - Azienda Zootecnica Gioia Vacante - Marianopoli (Caltanissetta);
Pellerito Giovanni Battista - Società Forestale Siciliana S.p.a. - Palermo;
Pepi Quinto - Spatafora S.p.a. - Palermo;
Piscitello Mauro - Consorzio Agrario Provinciale Soc. coop. r.l. - Palermo;
Ragolia Isabella - Tessilcon S.p.a - Palermo;
Ribbeni Cesare - A.M.A.T. Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Palermo;
Romeo Elisabetta - Ditta Giuseppe Gulì fu Vincenzo S.p.a. - Palermo;
Salerno Giuseppe - Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. r.l. - Palermo;
Santamarina Salvatore - A.M.A.T. Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Palermo;
Saraceno Salvatore - Esso Italiana S.p.a. - Augusta (Siracusa);
Scimò Ernesta - Esso Italiana S.p.a. - Augusta (Siracusa);
Scimone Simone - Banca di Messina S.p.a. - Messina;
Sidoti Tindaro - Esso Italiana S.p.a. - Augusta (Siracusa);
Speziale ing. Gaetano - ENEL - Palermo;
Strano Salvatore - Fiat Auto S.p.a. - Catania;
Superbi Ernesto - Vito Curatolo Arini S.n.c. - Marsala (Trapani);
Tornammè Giuseppe - Banca Popolare Siciliana Soc. coop. r.l. - Canicattì (Agrigento);
Trapani Filippo - Ditta F.lli Gulì di Giuseppe - Palermo;
Adriani Gino - Galbani S.p.a. - Ozieri-Chilivani (Sassari);
Cirillo Antonio - ENEL - Cagliari;
Corda Luigi - Snia Fibre S.p.a. - Villacidro (Cagliari);
Corrias Giovanni - ENEL - Cagliari;
Floris Adriana - La Rinascente S.p.a. - Cagliari;
Fornasier Celestino - ENEL - Cagliari;
Loddo Marco - Cartoleria rag. Enrico Loi eredi - Cagliari;
Loi Faustino - Bonifiche Sarde S.p.a. - Arborea (Oristano);
Massa Ernuccio - Ferrovie Meridionali Sarde - Iglesias (Cagliari);
Piras Aldo - Esattoria Consorziale II.DD. - Cagliari;
Piras Antonio - ENEL - Ozieri (Sassari);
Pitzalis p.i. Tonino - ENEL - Cagliari;
Presbitero Franco - La Rinascente S.p.a. - Cagliari;
Salaris rag. Maria - Banco di Sardegna - Sassari;
Sarraco Giovanni - ENEL - Cagliari;
Sciola Terenzio - Gruppo Cier S.a.s. - Cagliari;
Zattini ing. Luigi - ENEL - Cagliari;
Zizi Giovanni Antonio - ENEL Nuoro.

(4685)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (terza qualifica funzionale) presso l'Università della Tuscia per la qualifica di mestiere di «cernitore semi-forestale».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal centoventesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia - Viterbo.

(4751)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Graduatorie regionali generali del concorso pubblico, per esami e per titoli, a trentacinque posti di geometra nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 5-6 del maggio-giugno 1979 è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1979, registro n. 8, foglio n. 32, con il quale sono state approvate le graduatorie regionali generali di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami e per titoli, a trentacinque posti di geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, bandito con decreto ministeriale 1° luglio 1977.

(4714)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 23 novembre 1981, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1982, registrato il 5 giugno 1982, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 18, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 28 ottobre 1981:

1) Patti Guido	punti	23,825
2) Ciaccia Mario	»	23,812
3) Schlitzer Eugenio Francesco	»	23,712
4) Tabbita Roberto	»	20,500
5) Rozera Amedeo	»	20,350
6) Cozzo Giuseppe	»	20,275
7) Di Fortunato Bruno	»	19,562

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Patti Guido;
2) Ciaccia Mario;
3) Schlitzer Eugenio Francesco;
4) Tabbita Roberto;
5) Rozera Amedeo;
6) Cozzo Giuseppe;
7) Di Fortunato Bruno.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1982

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1982
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 355

(4772)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 270 del 30 settembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 61, in Savigliano: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico chimico.

Automobile club Como: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di commesso.

Ente ospedaliero «S. Vito e S. Spirito», in Alcamo: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di vigilatrice d'infanzia.

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, in Padova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di coadiutore amministrativo.

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1982, n. 39.

Contributi per migliorare la sicurezza e la conservazione delle strade.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 18 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Fondo annuale

E' autorizzata la costituzione di un fondo annuale per « Contributi per migliorare la sicurezza e la conservazione delle strade ».

L'ammontare del fondo viene determinato annualmente dal 1983 con legge di bilancio della Regione, a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

Art. 2.
Finalità

I contributi di cui all'articolo precedente sono erogati alle province ed ai comuni dell'Umbria per le seguenti finalità:

a) progettazione di sottovia e sopravvia, su strade comunali e provinciali interessanti la Ferrovia centrale umbra;

b) realizzazione di strade secondarie di raccordo con attraversamenti protetti sulla Ferrovia centrale umbra, per l'eliminazione di passaggi a raso sulla linea ferroviaria;

c) progettazione e realizzazione di opere di risanamento conservativo della viabilità nei centri storici;

d) manutenzione stradale dei tronchi Todi-Bastardo e Schifanoia-Branca.

Art. 3.
Soggetti ammessi ai contributi

I contributi di cui alla lettera *a*) del precedente articolo sono erogati:

1) alle province di Perugia e Terni per spese di progettazione di sottovia e sopravvia su strade provinciali e su strade inserite nei programmi della viabilità provinciale;

2) ai comuni per spese di progettazione di sottovia e sopravvia su strade comunali, nonché su strade di proprietà di altri enti, purché ricadenti nel territorio comunale.

I contributi di cui alla lettera *b*) del precedente articolo sono erogati ai comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, con priorità per quelli con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

I contributi di cui alla lettera *c*) del precedente articolo sono erogati ai comuni di cui al precedente comma con priorità per quelli che abbiano il centro storico sottoposto a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

I contributi di cui alla lettera *d*) sono erogati alla provincia di Perugia.

Art. 4.
Domanda e termini per accedere ai contributi

Per accedere ai contributi di cui all'art. 2 i soggetti interessati devono presentare domanda entro il 15 maggio di ogni anno.

Il termine predetto è perentorio.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede a stabilire entro il 30 giugno di ogni anno la graduatoria delle domande presentate.

Entro 180 giorni dalla comunicazione di ammissione ai contributi gli enti interessati devono presentare alla Regione il progetto esecutivo e/o il verbale di inizio dei lavori delle opere di cui all'art. 2.

Art. 5.
Documentazione da allegare alla domanda

Per accedere ai contributi previsti dalle lettere *a*) e *b*) di cui all'art. 2 i soggetti interessati devono allegare alla domanda un preventivo di spesa, rispettivamente per la progettazione e la realizzazione delle opere, una relazione illustrativa che evidenzi gli effetti di sanatoria degli attraversamenti a raso insistenti sulla linea ferroviaria, una cartografia rappresentante l'intervento con scala a 1:25.000, nonché una cartografia dello strumento urbanistico in cui sia riportato graficamente l'intervento previsto.

Per accedere ai contributi previsti dalla lettera *c*) di cui all'art. 2 i soggetti interessati devono allegare alla domanda un conto di previsione di spesa per la progettazione e la realizzazione delle opere, una relazione illustrativa dei lavori, nonché idonea cartografia e documentazione fotografica.

Per accedere ai contributi previsti dalla lettera *d*) di cui all'art. 2 la provincia di Perugia deve allegare alla domanda un conto di previsione della spesa da sostenere annualmente per la manutenzione.

Art. 6.
Ammontare dei contributi

La giunta regionale provvede alla erogazione dei contributi in unica soluzione dopo l'adempimento di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4. L'ammontare dei contributi concessi ai comuni ed alle province viene stabilito in misura non inferiore al 50 per cento delle spese.

Art. 7.
Disposizioni transitorie

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata — per il 1982 — la spesa di L. 597.000.000 in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 8995 — di nuova istituzione nel bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1982 — denominato: « Contributi della Regione per la realizzazione di interventi intesi a migliorare la sicurezza e la conservazione delle strade » (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 45 - categ. 3 - sett. 17 - tipo 1.1).

La quota di L. 40.000.000 dello stanziamento di cui al primo comma è riservata all'effettuazione di studi e ricerche concernenti la realizzazione di grandi infrastrutture viarie e il suo utilizzo è disposto dalla giunta regionale.

La residua disponibilità di lire 557.000.000 è destinata come segue:

L. 537.000.000 per gli interventi di cui al precedente art. 2, lettere *b*) e *c*);

L. 20.000.000 per gli interventi di cui all'art. 2, lettera *d*).

Per accedere ai contributi di cui al comma precedente, i comuni devono presentare domanda alla giunta regionale entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
Norma finanziaria

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 8995	L. 597.000.000	597.000.000

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 5060	L. 437.000.000	437.000.000
Cap. 6140	« —	160.000.000
Utilizzo a norma dell'art. 26 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, delle disponibilità dei fondi globali iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione dell'anno 1981:		
Cap. 9710	L. 120.000.000	—
Cap. 6121	« 40.000.000	—
Totale . . .	L. 597.000.000	597.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 11 agosto 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 luglio 1982 (atto n. 662) ed è stata vistata dal commissario del Governo l'11 agosto 1982.

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1982, n. **40.**

Contributo nelle spese di trasporto di studenti e docenti per l'accesso alla sede del consiglio regionale per attività di informazione e partecipazione sul funzionamento degli organi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 18 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nel quadro degli interventi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, al fine di favorire l'attività di informazione e partecipazione sul funzionamento degli organi regionali, promuove incontri e visite di studenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado al consiglio regionale.

Le scuole, che intendono partecipare alle attività promosse dal consiglio regionale, devono farne richiesta al presidente del consiglio scolastico distrettuale entro il 30 novembre di ogni anno. La richiesta deve altresì contenere l'indicazione della spesa.

Sulle domande per l'accesso alla sede del consiglio regionale, ammissibili in tutto o in parte, tenuto conto del numero delle domande e dei fondi disponibili, decide il consiglio scolastico distrettuale. I relativi programmi sono comunicati e concordati con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Il piano di riparto dei contributi, erogati annualmente ai consigli scolastici distrettuali, per le spese di cui al precedente comma, viene determinato annualmente dalla giunta regionale in base alla popolazione del precedente anno scolastico di ogni distretto scolastico ed alla distanza chilometrica dei relativi plessi scolastici dalla sede del consiglio regionale.

Art. 2.

Per far fronte all'onere di cui al precedente articolo è autorizzato per l'anno 1982 un ulteriore stanziamento di L. 20.000.000, in termini di competenza e di cassa, a carico del cap. 925 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

Al relativo onere si fa fronte riducendo di pari importo lo stanziamento del cap. 6100 del bilancio regionale.

Al bilancio pluriennale approvato con legge regionale 25 maggio 1981, n. 16, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Anno 1982	Anno 1983
In diminuzione:		
Progetto 1.2.1.2. . . .	20.000.000	20.000.000
In aumento:		
Progetto 5.3.1.1.	20.000.000	20.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 12 agosto 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 luglio 1982 (atto n. 639) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 agosto 1982.

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1982, n. **41.**

Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 29 aprile 1974, n. 31 e 10 aprile 1975, n. 21.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 18 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 31 è sostituito dal seguente: « La regione dell'Umbria promuove la costituzione dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, con sede in Perugia, presso il consiglio regionale ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 31, punto 4), sono soppresse le parole: « ed in particolare con l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione e con l'Istituto nazionale per la storia del Risorgimento ». E' aggiunto, inoltre, il seguente comma: « L'Istituto, fermi restando gli scopi di cui al comma precedente, può svolgere ricerche ed attività culturali anche per conto di terzi ».

Art. 3.

All'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 31, primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: « e dai proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi ».

Art. 4.

All'art. 8 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 31, le parole « Contributo all'Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione » sono sostituite dalle seguenti: « Contributo all'Istituto per la storia contemporanea ».

Art. 5.

All'art. 1 dell'allegato alla legge regionale 10 aprile 1975, n. 21, primo comma, le parole « Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione » sono sostituite dalle seguenti: « Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea ».

Art. 6.

All'art. 2 dell'allegato alla legge regionale 10 aprile 1975, n. 21, primo comma, punto 2, sono aggiunte le seguenti parole: « anche per conto terzi ».

Art. 7.

All'art. 25, secondo comma, dell'allegato della legge regionale 10 aprile 1975, n. 21, è aggiunto il seguente punto « i contributi per ricerche ed attività culturali commesse da enti, associazioni e privati ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 12 agosto 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 luglio 1982 (atto n. 641) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 agosto 1982.

(4479)

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1982, n. 42.

Norme integrative della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, recante norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli enti disciolti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77 e delle leggi numeri 641/76, 386/74 e 349/77.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 1° *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le disposizioni di cui al terzo comma, lettera *c*), primo capoverso, dell'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, si applicano anche ai dipendenti regionali che siano in possesso dei requisiti prescritti dalle norme medesime.

L'inquadramento nel terzo livello del ruolo unico regionale avviene, anche in soprannumero, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 della predetta legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, ed ha decorrenza dal 1° febbraio 1981.

L'onere per l'attuazione della presente legge — ivi compresa la maggiore spesa afferente all'anno 1981 — ammontante a lire 12 milioni, graverà sul cap. 280 del bilancio regionale degli esercizi dal 1982 in poi, dando atto che l'onere stesso, per gli anni 1982 e 1983, trova capienza nella previsione del bilancio pluriennale 1981-83 al progetto 1.2.1.1. del primo settore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 24 agosto 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 luglio 1982 (atto n. 642) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 20 agosto 1982.

(4480)

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 43.

Comunità montana Valle del Nera e Monte S. Pancrazio - Terni. Modificazione all'art. 20 del vigente statuto ai sensi della legge regionale 16 febbraio 1981, n. 8.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 6 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 20 dello statuto della comunità montana Valle del Nera e Monte S. Pancrazio - Terni, approvato con legge regionale 11 marzo 1974, n. 17, è così sostituito:

« Il personale della comunità montana è ordinato in ruolo unico secondo le norme del regolamento organico.

Il regolamento organico prevede, inoltre, norme transitorie per l'inquadramento in ruolo del personale comunque in servizio secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 16 febbraio 1981, n. 8.

Al personale si applicano le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico dei dipendenti degli enti locali.

La comunità montana può avvalersi del personale comandato dalla Regione e degli altri enti locali.

La comunità può affidare incarichi di consulenza e progettazione a professionisti esterni per programmi e progetti specifici ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 30 agosto 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 luglio 1982 (atto n. 669) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 agosto 1982.

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 44.

Delega alle province ed ai comuni dell'Umbria delle funzioni amministrative regionali di cui all'art. 1, comma quinto, della legge 10 febbraio 1982, n. 38, in materia di circolazione di trasporti e veicoli eccezionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 6 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Disposizioni generali

La presente legge disciplina la delega alle province ed ai comuni dell'Umbria delle funzioni amministrative regionali indicate nell'art. 1, comma quinto, della legge 10 febbraio 1982, n. 38, in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali sulla rete viaria regionale con esclusione delle autostrade, delle strade statali e militari.

Art. 2.
Funzioni delegate

Le funzioni amministrative regionali di cui al precedente art. 1 individuate:

1) dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38;

2) dai decreti del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti in data 3 e 8 aprile 1982 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 16 aprile 1982;

3) dal decreto del Ministro dei trasporti in data 3 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982;

sono delegate:

a) al comune nel cui territorio si svolge integralmente la circolazione del trasporto e del veicolo eccezionale.

Qualora detta circolazione interessi il territorio di due comuni contigui, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del comune nel cui territorio si svolge la parte prevalente del trasporto;

b) alla provincia competente territorialmente nel luogo di inizio del trasporto, quando la circolazione interessa il territorio di più di due comuni.

Per il rilascio delle autorizzazioni da parte dei comuni e province nell'ambito delle proprie competenze, limitatamente al solo territorio della regione dell'Umbria, dovrà essere presentata domanda in carta legale, per ciascun veicolo, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto interministeriale 3 aprile 1982 di cui al punto 2), primo comma, del presente articolo.

I comuni e le province rilasceranno l'autorizzazione di rispettiva competenza, dandone comunicazione agli enti proprietari della rimanente rete viaria regionale, statale e militare e ai concessionari delle autostrade, qualora interessati, osservando le prescrizioni e le modalità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto interministeriale del 3 aprile 1982 e degli articoli 1 e 2 del decreto interministeriale dell'8 aprile 1982, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1982.

Art. 3.

Competenza della giunta regionale

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento sono esercitate dalla giunta regionale, la quale provvede ad impartire direttive per l'espletamento delle funzioni amministrative delegate.

Qualora l'ente delegato non adempia all'assolvimento delle funzioni attribuite, la giunta si sostituisce nel compimento degli atti.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 30 agosto 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 *luglio* 1982 (*atto n.* 670) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 28 *agosto* 1982.

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 45.

Norme per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei presidi e servizi multizonali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 6 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI DI PRINCIPIO

Art. 1.

Oggetto

La presente legge disciplina l'organizzazione dei presidi e servizi multizonali, ed i principi fondamentali della loro gestione tecnica ed amministrativa ai sensi degli articoli 16, 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

L'individuazione e l'ubicazione dei presidi e servizi multizonali e gli adeguamenti relativi agli obiettivi della programmazione, nonchè le modalità operative per il loro funzionamento sono determinate per il triennio dal piano socio-sanitario regionale.

Sono nulle di diritto le deliberazioni delle U.L.S.S. che istituiscano servizi o presidi classificati come multizonali all'infuori di una esplicita determinazione da parte del piano socio-sanitario regionale.

Art. 2.

Funzioni multizonali

Le funzioni di alta specializzazione che, per la complessità delle strumentazioni ed attrezzature di cui si avvalgono e per il tipo di competenze degli operatori che vi sono addetti, richiedono un'utenza allargata all'intero ambito territoriale della regione, al fine di garantire la piena utilizzazione delle risorse, sono svolte nell'ambito di presidi e servizi multizonali.

Art. 3.

Presidi e servizi multizonali

Le funzioni multizonali sono svolte nell'ambito di presidi destinati esclusivamente ad esse, o di servizi appartenenti a strutture dove si svolgono anche funzioni non multizonali.

Le funzioni multizonali sono pertanto svolte:

nel presidio multizonale di prevenzione;

nell'istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche;

nelle strutture ospedaliere ed extraospedaliere.

Inoltre funzioni multizonali possono essere svolte per convenzione dalle strutture dell'Università di Perugia nel quadro degli accordi di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 4.

Aree di riequilibrio delle utenze

Il piano socio-sanitario regionale individua, sulla base dell'analisi dei bacini di utenza determinatisi nel territorio della regione, aree di riequilibrio al cui interno le U.L.S.S. concordano particolari modalità di fruizione e di accesso relativamente a servizi specialistici ed ospedalieri non aventi caratteristiche multizonali.

Alla regolazione dei relativi rapporti finanziari provvede la Regione in occasione del riparto del fondo sanitario relativo all'esercizio successivo.

Titolo II

NORME COMUNI PER I PRESIDI E SERVIZI MULTIZONALI

Art. 5.

Comitato di coordinamento

Al comitato di coordinamento di cui all'art. 37 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, compete in particolare esprimere parere sul regolamento di accesso, sulle dotazioni organiche e sulle previsioni di spesa relative ai presidi e servizi multizonali.

Sulle richieste di parere da parte delle U.L.S.S. competenti a gestire i servizi e presidi multizonali, il comitato di coordinamento si esprime nel termine di sessanta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.

In caso di parere non favorevole da parte del comitato di coordinamento, espresso secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'ultimo comma dell'art. 37 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, provvede la giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, con atto vincolante nei confronti delle U.L.S.S.

Art. 6.

Modalità di fruizione e di accesso

Le modalità di fruizione dei presidi e servizi multizonali da parte delle U.L.S.S. della Regione e le misure a garanzia dell'accesso da parte dei cittadini, sono deliberate con apposito regolamento dalle U.L.S.S. territorialmente competenti, previo parere del comitato di coordinamento e nel rispetto delle linee del piano socio-sanitario regionale.

Art. 7.

Autonomia tecnico-funzionale dei servizi e raccordi operativi con le U.L.S.S.

I rapporti tra i presidi e servizi multizonali e l'ufficio di direzione dell'U.L.S.S. competente per la loro gestione sono regolati secondo i principi dell'autonomia tecnico-funzionale ai sensi dell'art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I raccordi operati tra i presidi e servizi multizonali e gli altri presidi e servizi delle U.L.S.S. sono coordinati dagli uffici di direzione competenti per territorio.

Il regolamento di cui all'articolo precedente stabilisce i casi nei quali viene instaurato un rapproto diretto tra i presidi e i servizi multizonali delle U.L.S.S. che se ne avvalgono e le relative modalità operative.

Art. 8.
Personale

Le dotazioni organiche di personale dei presidi e servizi multizonali sono determinate dalle U.L.S.S. in cui tali presidi e servizi sono collocati, previo parere del comitato di coordinamento e sulla base dei principi contenuti nella presente legge e nel piano socio-sanitario regionale.

Titolo III

PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE

Art. 9.
Istituzione e compiti

E' istituito nella regione un presidio multizonale di prevenzione.

Al presidio multizonale di prevenzione competono le funzioni multizonali concernenti i controlli per la tutela della sanità pubblica, con particolare riguardo alla difesa dalle malattie infettive e diffusive e all'igiene dell'ambiente, nonché ai controlli per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni, delle tecnopatie e delle malattie professionali.

Il presidio multizonale di prevenzione effettua in particolare le indagini, gli accertamenti e le altre prestazioni di carattere tecnico-scentifico, relativamente:

alla profilassi delle malattie infettive e diffusive;

ai controlli delle sostanze alimentari e delle bevande;

ai controlli dei farmaci, dei presidi medico-chirurgici e dei presidi sanitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, dei cosmetici e altro;

ai controlli delle acque, dell'aria, del suolo e dell'abitato;

ai controlli dell'ambiente di lavoro;

alla consulenza in materia di ingegneria ambientale;

ai controlli per la sicurezza del lavoro;

ai collaudi di apparecchiature e di impianti per quanto di competenza del Servizio sanitario nazionale.

Il presidio multizonale di prevenzione esercita i propri compiti su richiesta delle U.L.S.S.

La giunta regionale si avvale del presidio multizonale di prevenzione per l'esercizio delle funzioni relative ai provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria di cui alle leggi regionali 7 aprile 1982, n. 19 e 14 maggio 1982, n. 24.

Il presidio multizonale di prevenzione assiste inoltre l'osservatorio epidemiologico regionale nelle indagini di massa per la valutazione dello stato di salute della popolazione.

Art. 10.
Articolazione del presidio

Il presidio multizonale di prevenzione costituisce un complesso funzionalmente unitario, articolato in laboratori e servizi, nonché in dipartimenti e gruppi di lavoro.

Art. 11.
Laboratori e servizi

Il piano socio-sanitario regionale determina l'adeguamento triennale dell'articolazione del presidio multizonale di prevenzione in laboratori e servizi operativi e generali, in base al principio della corrispondenza tra obiettivi della programmazione e organizzazione degli interventi.

Costituiscono vincolo di organizzazione i seguenti servizi generali:

biblioteca e documentazione;

stabulario;

e i seguenti servizi operativi:

bonifica ambientale;

fisica sanitaria;

ispezioni e controlli sull'ambiente di lavoro;

collaudi e controlli di apparecchiature ed impianti.

Il piano socio-sanitario regionale detta inoltre norme per la distinzione tra i compiti propri delle U.L.S.S. e quelli affidati ai servizi operativi di cui al presente articolo.

Art. 12.
Dipartimenti e gruppi di lavoro

Allo scopo di garantire l'interdisciplinarietà delle attività, il presidio multizonale di prevenzione può essere altresì articolato per aggregazioni funzionali in dipartimenti individuati per programmi, nonché in gruppi di lavoro individuati per obiettivi a carattere temporaneo.

I dipartimenti aggregano di norma più lavoratori e servizi. I gruppi di lavoro aggregano singoli operatori addetti a laboratori e servizi diversi.

L'articolazione nei dipartimenti è disposta in base al piano annuale di lavoro d'intesa tra i comitati di gestione delle U.L.S.S. territorialmente competenti, su parere del comitato di coordinamento.

L'articolazione nei gruppi di lavoro spetta al consiglio tecnico del presidio multizonale di prevenzione che ne dà comunicazione ai comitati di gestione delle U.L.S.S.

Art. 13.
Programmazione degli interventi

Il presidio multizonale di prevenzione programma il proprio lavoro sulla base di un piano predisposto d'intesa dai comitati di gestione delle U.L.S.S. in cui sono collocate le strutture del presidio multizonale di prevenzione.

Il piano di lavoro contiene le indicazioni operative necessarie al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario regionale.

Il piano di lavoro è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno dal comitato di coordinamento del presidio multizonale di prevenzione. In caso di mancata approvazione del piano nei termini indicati si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del precedente art. 5

Art. 14.
Ordinamento interno

Ogni laboratorio è posto sotto la responsabilità di un dirigente appartenente alla qualifica apicale ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, tabelle *A*, *D*, *E*, *F*, del ruolo sanitario, e tabelle *B* e *D* del ruolo professionale.

L'attività del dipartimento è curata da uno dei responsabili di laboratorio individuato a rotazione, con periodicità massimo triennale, dal consiglio tecnico del presidio multizonale di prevenzione.

I servizi operativi hanno autonomia tecnico-funzionale nell'ambito del dipartimento al quale sono aggregati. Essi sono posti sotto la responsabilità di funzionari appartenenti alla qualifica apicale, o a quella immediatamente inferiore, a seconda delle caratteristiche del servizio. In questo ultimo caso, il responsabile dipende funzionalmente dal responsabile del laboratorio cui il servizio viene aggregato.

Alle nomine previste al presente articolo provvede, per la parte di competenza, ciascun comitato di gestione, con le modalità di cui all'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761, in quanto applicabili.

Art. 15.
Attribuzioni dei responsabili di laboratorio e di servizio, reperibilità, particolari incarichi al personale

Il responsabile di laboratorio e di servizio operativo sopraintende all'attività del laboratorio o del servizio cui è preposto, ne assicura il corretto livello tecnico, disciplina l'impiego del personale, cura la tempestiva trasmissione dei referti e delle relazioni inerenti gli accertamenti agli uffici di direzione delle U.L.S.S. che ne hanno fatto richiesta.

Nei casi in cui ne facciano obbligo le vigenti disposizioni legislative, provvede altresì a trasmettere all'autorità giudiziaria e ad altri eventuali soggetti i referti e le relazioni di cui al comma precedente.

Su proposta del consiglio tecnico, laddove se ne ravvisi l'opportunità, sarà stabilito che siano assicurati, al di fuori dell'orario di lavoro, turni di reperibilità del personale assegnato a singoli laboratori o servizi operativi.

Al personale del presidio addetto ad attività ispettive e di collaudo sarà attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei modi previsti dal terzo comma dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 16.
Consiglio tecnico

I responsabili di laboratorio e di servizio operativo costituiscono collegialmente il consiglio tecnico del presidio multizonale di prevenzione cui spetta il compito del coordinamento tecnico delle attività dei laboratori, dei servizi e dei dipartimenti del presidio multizonale di prevenzione ed in particolare:

disporre l'articolazione nei gruppi di lavoro;

formulare proposte agli uffici di direzione delle U.L.S.S. in merito al piano di lavoro, alla ricerca, alla formazione del personale ed all'adeguamento delle strutture;

curare sotto il profilo operativo l'attuazione del piano di lavoro del presidio multizonale di prevenzione.

Il consiglio tecnico individua nel proprio seno, a rotazione con periodicità massimo triennale, un componente cui spettano i compiti di presiedere le riunioni e dare esecuzione alle decisioni adottate.

Art. 17.
Coordinamento tecnico operativo con gli uffici di direzione delle U.L.S.S.

Al fine di realizzare un adeguato collegamento tecnico-operativo con le U.L.S.S., il consiglio tecnico del presidio multizonale di prevenzione cura la convocazione, di regola con cadenza almeno annuale, di una conferenza alla quale sono chiamati a partecipare, insieme ai componenti del consiglio stesso, i responsabili dei settori dell'ufficio di direzione delle U.L.S.S., competenti all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e prevenzione ambientale e del lavoro e di sanità animale ed igiene e vigilanza degli allevamenti.

Titolo IV

NORME PARTICOLARI PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

Art. 18.
Funzioni multizonali

Per le funzioni multizonali che riguardino il settore animale, gli alimenti di origine animale e le zoonosi, nonché l'igiene dei mangimi e degli altri prodotti per l'alimentazione zootecnica, le U.L.S.S. si avvalgono dei laboratori dell'Istituto zooprofilatico sperimentale per l'Umbria e le Marche, con le modalità ed i limiti di cui alla legge regionale 12 dicembre 1978, n. 69.

I laboratori dell'istituto inoltre collaborano con gli altri presidi e servizi delle U.L.S.S. per i compiti di igiene pubblica e di tutela sanitaria dell'ambiente secondo intese determinate nell'ambito del comitato di coordinamento e con le modalità previste dal piano socio-sanitario regionale.

Art. 19.
Competenza dell'istituto

Il piano socio-sanitario regionale, previa intesa con la regione Marche, determina la ripartizione dei compiti tra presidio multizonale di prevenzione e Istituto zooprofilattico sperimentale relativamente alle funzioni di cui all'articolo precedente.

Nell'ambito dell'attuazione del piano annuale di lavoro il consiglio tecnico del presidio multizonale di prevenzione integrato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20, dispone misure per il coordinamento delle attività.

Art. 20.
Raccordi con le U.L.S.S.

Ai fini dell'espletamento delle funzioni multizonali di cui al precedente articolo, il presidente dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, o un consigliere da lui delegato, partecipa alle riunioni del comitato di coordinamento quando debbano essere discusse le modalità di fruizione e di accesso ai servizi dell'istituto da parte delle U.L.S.S. e della popolazione interessata della Regione.

Il direttore dell'istituto fa parte del consiglio tecnico del presidio multizonale di prevenzione.

I responsabili dei laboratori dell'istituto sono chiamati alle riunioni del predetto consiglio quando si trattino materie di loro competenza.

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.
Norme particolari e di rinvio

Ai sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il presidio ed i servizi multizonali sono amministrati dalle U.L.S.S. nel cui territorio sono ubicate.

Gli indirizzi per la gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa sono determinati nel piano socio-sanitario regionale.

Alla gestione finanziaria ed economico-contabile del presidio e dei servizi si provvede nei modi indicati nella legge regionale 18 marzo 1980, n. 18.

Il comitato di gestione dell'U.L.S.S. territorialmente competente determina la previsione di spesa relativa alle funzioni multizonali, previo parere del comitato di coordinamento.

I comitati di gestione delle U.L.S.S. che gestiscono i presidi ed i servizi multizonali sono integrati nel modo previsto all'art. 19, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

Art. 22.
Prima organizzazione del presidio multizonale di previsione

In sede di prima applicazione, le U.L.S.S. di Perugia e Terni costituiscono il presidio multizonale di prevenzione, adeguando le dotazioni di personale nonché le strutture alle previsioni della presente legge.

A tale scopo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare emana norme di indirizzo e coordinamento, in attesa del piano socio-sanitario regionale per:

la riorganizzazione degli ex laboratori provinciali di igiene e profilassi e la loro articolazione nei laboratori, servizi e dipartimenti;

il raccordo funzionale con l'Istituto zooprofilattico sperimentale;

l'utilizzo del personale e delle stutture già appartenenti all'ENPI, all'ANCC e agli ispettorati del lavoro.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 30 agosto 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 luglio 1982 (atto n. 671) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 agosto 1982.

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. **46.**

Norme per il corretto uso del farmaco e per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del servizio sanitario regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 6 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni da parte delle unità locali per i servizi sanitari e socio assistenziali — U.L.S.S. — e della Regione in materia di assistenza farmaceutica e vigilanza sulle farmacie ai fini del corretto uso del farmaco,

nei limiti dei principi fissati dalle vigenti leggi statali e con riferimento alle norme sull'organizzazione del servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

Con la presente legge, inoltre, la Regione dà attuazione agli adempimenti previsti negli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Titolo I

SUL CORRETTO USO DEL FARMACO

Art. 2.

Protocolli, elenchi e repertori farmaceutici

Le U.L.S.S., allo scopo di assicurare l'uso corretto dei farmaci, curano la diffusione nei propri presidi e tra i medici dipendenti e convenzionati, di protocolli e repertori farmacoterapeutici, che siano predisposti dal Ministero della sanità.

Le U.L.S.S. per l'impiego dei farmaci e del restante materiale sanitario nei presidi ospedalieri ed ambulatoriali a diretta gestione, adottano elenchi e repertori terapeutici predisposti ed aggiornati periodicamente dal consiglio tecnico regionale per la sanità, sulla base del prontuario terapeutico nazionale. La giunta regionale sentita la competente commissione consiliare emana norme di indirizzo e coordinamento per la predisposizione di tali elenchi e repertori.

E' in ogni caso garantito il diritto del medico curante alla piena responsabilità della condotta terapeutica.

Art. 3.

Informazioni sui farmaci e vigilanza sulla pubblicità

Le U.L.S.S. curano l'informazione scientifica degli operatori e la educazione sanitaria della popolazione nell'ambito dei programmi e con le modalità previste dall'art. 31, quinto comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A tale scopo la giunta regionale sentito il consiglio tecnico per la sanità predispone appositi programmi che costituiscono parte del piano formativo di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, nei quali sono comprese le iniziative di qualificazione degli operatori nonché quelle di aggiornamento professionale dei medici, da espletarsi sulla base degli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833.

In attuazione delle normative emanate in materia dal Ministero della sanità, il piano socio-sanitario regionale contiene disposizioni per la vigilanza sulle attività di informazione svolte dalle imprese farmaceutiche.

Art. 4.

Sperimentazione clinica controllata

Ai sensi dell'art. 29, secondo comma, lettera *d*) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il piano socio-sanitario regionale individua i presidi delle U.L.S.S. idonei ad attuare forme di sperimentazione clinica controllata.

La sperimentazione è comunque subordinata all'approvazione da parte del comitato di gestione della U.L.S.S. allo scopo di assicurare la compatibilità con l'attività complessiva dell'assistenza sanitaria e nel rispetto dei seguenti principi:

a) la sperimentazione deve garantire il rispetto della persona umana;

b) la sperimentazione non deve pregiudicare il diritto alla salute di ogni cittadino né differenziare i cittadini di fronte a tale diritto;

c) deve essere acquisito il consenso preventivo del paziente reso liberamente dopo essere stato informato.

A tale scopo la sperimentazione concernente i farmaci dei quali non sia ammessa la vendita al pubblico e i farmaci di cui sia ammessa la vendita al pubblico ma da impiegare in difformità alle indicazioni d'uso e alle posologie abituali o allo scopo di controllarne le indicazioni, la tollerabilità, l'innocuità e l'efficacia, è effettuata previo parere favorevole del consiglio tecnico regionale per la sanità.

Art. 5.

Partecipazione degli operatori
Commissioni tecniche locali

Gli operatori delle U.L.S.S. dipendenti e convenzionati, partecipano alla determinazione degli obiettivi del piano sociosanitario triennale nel campo dell'uso corretto dei farmaci.

A tale scopo presso ciascuna U.L.S.S. sono costituite una o più commissioni tecniche formate da operatori sanitari delle U.L.S.S. dipendenti e convenzionati, per:

1) esaminare i problemi dell'uso e del consumo quali-quantitativo del farmaco;

2) formulare proposte al comitato di gestione dell'U.L.S.S. per programmi di informazione scientifica e di educazione sanitaria;

3) verificare che la sperimentazione clinica controllata nel campo farmacoterapico si svolga nel rispetto della normativa vigente;

4) formulare proposte al consiglio tecnico regionale per la sanità in relazione ai compiti attribuitigli dalla presente legge.

Le commissioni sono nominate dal comitato di gestione dell'U.L.S.S. su proposta dell'ufficio di direzione, sentito il consiglio tecnico degli operatori.

Per garantire la professionalità specifica dei componenti, il provvedimento di nomina deve riportare un sommario curriculum professionale di ciascun componente, ed ogni altro elemento che ne giustifichi la scelta.

Le commissioni operano secondo un regolamento adottato dall'U.L.S.S. sulla base di uno schema-tipo allegato al piano sanitario regionale.

Art. 6.

Organo tecnico regionale

Per le funzioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 8, 12 la giunta regionale costituisce ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 un'apposita sezione permanente del consiglio tecnico regionale per la sanità, composta da esperti in materie attinenti l'uso del farmaco e l'assistenza farmaceutica.

Ai lavori della sezione possono partecipare con voto consultivo esperti in materie particolari, secondo le procedure previste dal regolamento del consiglio tecnico regionale per la sanità.

Titolo II

SULLE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA

Art. 7.

Diritto all'assistenza e livelli delle prestazioni

I cittadini iscritti negli elenchi degli assistibili formati presso le U.L.S.S. dell'Umbria, hanno diritto ad usufruire dell'assistenza farmaceutica in forma diretta, secondo i livelli di prestazioni stabiliti dal piano sanitario nazionale, e senza limitazioni territoriali all'interno della Regione.

L'assistenza farmaceutica è erogata nei limiti e secondo le indicazioni fissate dal prontuario terapeutico nazionale. Salvi gli oneri previsti dalle disposizioni statali in materia di compartecipazione, l'assistenza è erogata esclusivamente in forma diretta.

Art. 8.

Farmaci non inclusi nel prontuario terapeutico

Il servizio sanitario regionale non può corrispondere alcun rimborso per farmaci non inclusi nel prontuario terapeutico nazionale o non erogabili presso i presidi delle U.L.S.S.

Art. 9.

Erogazione dell'assistenza da parte delle farmacie

Le U.L.S.S. erogano l'assistenza farmaceutica per mezzo delle farmacie pubbliche e private convenzionate con le modalità stabilite negli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I rapporti conseguenti sono regolati nelle forme previste dai citati accordi.

Le U.L.S.S. esercitano la vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione attraverso il competente settore dell'ufficio di direzione, individuato ai sensi del successivo art. 11.

Art. 10.

Impiego dei farmaci nei presidi delle U.L.S.S.

L'assistenza farmaceutica è garantita inoltre mediante l'impiego diretto dei farmaci nei presidi ospedalieri, negli altri presidi di ricovero e cura, e negli ospedali diurni delle U.L.S.S. ai sensi dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Impieghi diretti dei farmaci possono essere previsti anche nei presidi poliambulatoriali nonché negli altri presidi sanitari delle U.L.S.S., relativamente a terapie di lunga durata e a programmi farmacoterapeutici inclusi nei progetti del piano sanitario regionale.

Titolo III
SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Art. 11.
Organizzazione del servizio farmaceutico dell'U.L.S.S.

Ciascuna U.L.S.S. con il regolamento di cui all'art. 38, terzo comma della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, istituisce nell'ambito del settore assistenza sanitaria e farmaceutica, un servizio cui viene attribuita la responsabilità organizzativa delle attività concernenti l'assistenza farmaceutica ed inoltre la vigilanza sulle farmacie e sulla corretta applicazione dell'accordo nazionale unico per l'assistenza farmaceutica stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A tale servizio viene preposto un farmacista dipendente di livello apicale o di livello immediatamente inferiore.

Lo stesso servizio predispone gli ordinativi per l'acquisto dei farmaci da parte della U.L.S.S. Tale acquisto viene poi effettuato dal settore preposto all'amministrazione dell'economato e del provveditorato.

La conservazione dei farmaci nell'ambito dei reparti di ricovero e cura è affidata al personale infermieristico a ciò abilitato ai sensi della vigente legislazione statale sotto la vigilanza del direttore della farmacia interna.

Ugualmente si procederà, di norma, negli altri presidi, ferme restando le responsabilità del farmacista o, in mancanza, del medico responsabile del presidio.

Art. 12.
Acquisti diretti da parte delle U.L.S.S.

Le U.L.S.S. provvedono all'acquisto delle specialità medicinali, dei prodotti galenici e del restante materiale sanitario da impiegare nei propri presidi, sulla base degli elenchi e dei repertori di cui al precedente art. 2.

In attuazione dell'art. 73, primo comma, della legge regionale 18 marzo 1980, n. 18, la giunta regionale stipula accordi preliminari con le imprese produttrici di farmaci e del restante materiale sanitario avvalendosi di una commissione composta da sette membri dei comitati di gestione delle U.L.S.S. eletti dal consiglio regionale con voto limitato a cinque sulla base di un elenco di nominativi proposti dalla sezione regionale dell'associazione nazionale comuni italiani - ANCI. Il presidente è eletto dai componenti in seno alla commissione stessa.

Inoltre la giunta regionale nomina una commissione di supporto tecnico-operativo composta da:

due farmacisti dirigenti;

un direttore sanitario;

un direttore amministrativo responsabile del servizio provveditorato;

un vice direttore amministrativo addetto al servizio provveditorato.

Le modalità e gli indirizzi per il funzionamento della commissione sono stabiliti da apposito atto della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

I componenti di cui sopra devono essere iscritti nel ruolo nominativo regionale del personale delle U.L.S.S. L'accordo preliminare è trasmesso alle U.L.S.S. che provvedono direttamente agli acquisti ed agli approvvigionamenti conseguenti.

In caso di urgenza, con provvedimento motivato, le U.L.S.S. possono procedere all'acquisto presso depositi e magazzini all'ingrosso ovvero presso le farmacie aperte al pubblico, in deroga alle procedure di cui ai commi precedenti.

Art. 13.
Norme per le sostanze stupefacenti

All'emissione degli ordinativi per procedere all'acquisto degli stupefacenti e delle altre sostanze ad azione psicotropa, nelle forme di cui all'art. 38 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, provvede il direttore della farmacia interna di ogni singolo presidio sanitario; per i presidi sprovvisti di farmacia interna provvede il direttore di farmacia di altro presidio della stessa U.L.S.S. individuato dal comitato di gestione.

Le funzioni già atribuite al Medico provinciale dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, relativamente alla vigilanza sugli acquisti degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope sono di competenza del responsabile del servizio di cui all'art. 11, cui deve essere inviata la sezione III dei buoni acquisto relativi agli stupefacenti e sostanze psicotrope forniti alle farmacie.

Gli uffici di direzione delle U.L.S.S. comunicano annualmente al dipartimento per i servizi sociali della Regione i dati relativi al consumo delle sostanze comprese nelle prime quattro tabelle allegate alla citata legge n. 685.

Art. 14.
Controlli di qualità

La Regione promuove intese per mettere a disposizione dell'Istituto superiore di sanità i servizi multizonali delle U.L.S.S. per l'esecuzione di controlli di qualità sui farmaci, sui prodotti galenici e sul restante materiale sanitario, che siano distribuiti presso le farmacie pubbliche e private convenzionate, o che siano impiegati nei presidi a diretta gestione.

Titolo IV
SUL SERVIZIO DELLE FARMACIE

Art. 15.
Pianta organica

La pianta organica delle farmacie è approvata dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, previo parere del consiglio tecnico regionale per la sanità entro i termini e con le modalità di cui alle disposizioni vigenti, garantendo comunque almeno una farmacia per ogni distretto socio-sanitario che abbia popolazione superiore ai limiti indicati all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

I comitati di gestione delle U.L.S.S. entro il terzo mese precedente la scadenza del termine per la revisione della pianta organica, formulano proposte alla giunta regionale in ordine alla stessa, previo parere obbligatorio dei singoli consigli comunali ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

Art. 16.
Concorsi per le farmacie private

Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato ha luogo mediante concorso regionale da espletarsi nei tempi e con le modalità previsti dalla legge 2 aprile 1978, n. 475.

La commissione giudicatrice dei concorsi di cui al precedente comma è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, ed è composta:

dall'assessore regionale preposto ai servizi sanitari e socio-assistenziali, che la presiede;

da un professore della facoltà di farmacia dell'Università di Perugia scelto nell'ambito di una terna proposta dalla facoltà medesima;

da un farmacista di livello apicale dei ruoli del servizio sanitario regionale scelto nell'ambito di una terna proposta dall'A.N.C.I. sezione regionale umbra;

da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti nell'ambito di due terne proposte una dall'ordine dei farmacisti di Perugia, una dall'ordine dei farmacisti di Terni.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario amministrativo della Regione, di livello non inferiore al VI di cui alla legge regionale 15 giugno 1979, n. 26.

Gli organismi competenti ai sensi del precedente secondo comma formulano le loro designazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della giunta regionale. Trascorso inutilmente tale termine, la giunta regionale provvede alle nomine, anche in assenza delle designazioni.

La giunta regionale approva la graduatoria del concorso e, attraverso il competente ufficio, esperisce le procedure per l'assegnazione delle sedi ai vincitori, osservando le modalità e i termini di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275.

Art. 17.
Apertura e chiusura delle farmacie e dispensari farmaceutici

L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie nonché l'apertura dei dispensari farmaceutici sono disposte dall'U.L.S.S. competente per territorio con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Compete ugualmente all'U.L.S.S. il provvedimento di chiusura temporanea delle farmacie, nonché quello di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico nei casi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 18.
Orari di servizio e turni

Le U.L.S.S. con riferimento al territorio complessivo delle medesime, stabiliscono i turni per il regolare esercizio delle farmacie, ai sensi dell'art. 29 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.

A tale scopo la giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare adotta un provvedimento che disciplina le modalità di apertura, di chiusura, le festività e le ferie annuali delle farmacie aperte al pubblico.

I comitati di gestione delle U.L.S.S. interessate provvedono ove necessario, a stabilire intese per il coordinamento dei turni feriali e festivi di sedi farmaceutiche site in comuni confinanti.

Art. 19.
Vigilanza

Le funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo sul servizio farmaceutico, già di competenza del medico provinciale, sono esercitate dalle U.L.S.S.

La commissione per le ispezioni ordinarie e straordinarie alle farmacie, di cui all'art. 127 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è composta da:

un farmacista dipendente della U.L.S.S.;

un medico con rapporto di lavoro a tempo pieno, dipendente dell'U.L.S.S.;

un farmacista prescelto in una terna fornita dall'ordine dei farmacisti della provincia in cui ha sede l'U.L.S.S.

Svolge le funzioni di segretario un collaboratore amministrativo o un assistente amministrativo, dipendente dell'U.L.S.S.

La commissione è nominata dal comitato di gestione, che individua anche il componente incaricato di svolgere le funzioni di presidente. e dura in carica per tre anni. Per ogni membro e per il segretario sono nominati i relativi supplenti con gli stessi criteri di nomina dei componenti effettivi.

Copia del verbale delle ispezioni effettuate dalla medesima commissione è tempestivamente trasmessa al responsabile del settore di cui all'art. 11, che ha l'obbligo di proporre al presidente del comitato di gestione dell'U.L.S.S. o al sindaco, secondo le specifiche competenze, l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare il corretto esercizio del servizio farmaceutico.

Art. 20.
Provvidenze per le farmacie rurali

I provvedimenti relativi alla corresponsione delle indennità dovute ai titolari di farmacie rurali e ai gestori di dispensari farmaceutici, secondo la vigente normativa, statale e regionale, nonchè quelli relativi alle determinazioni dell'indennità di avviamento e dell'importo del rilievo degli arredi, provviste e dotazioni di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono adottati dal comitato di gestione dell'U.L.S.S. territorialmente competente.

Art. 21.
Coordinamento con le farmacie comunali e con le altre farmacie convenzionate

Le U.L.S.S. concordano misure di coordinamento con i comuni titolari di farmacie aperte al pubblico per l'utilizzazione di queste ultime nel quadro dei programmi di medicina preventiva, informazione ed educazione sanitaria.

Analoghi accordi saranno stipulati per l'utilizzo della struttura farmacistica comunale ai fini delle valutazioni sull'andamento dei consumi dei farmaci, nonchè per le altre valutazioni statistiche epidemiologiche nella materia.

Le U.L.S.S. promuovono intese con gli ordini professionali dei farmacisti, con l'associazione dei titolari di farmacia e con le altre associazioni sindacali rappresentative dei farmacisti privati, per l'inserimento delle farmacie a regime privato convenzionato nell'attività di cui al presente articolo.

Art. 22.
Regolamento dei rapporti finanziari

I rapporti tra le U.L.S.S. e le farmacie convenzionate, pubbliche e private, sono regolati nelle forme e con le modalità previste dall'accordo nazionale unico stipulato, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le U.L.S.S. della Regione assicurano il servizio di verifica contabile delle distinte secondo le norme della convenzione unica nazionale, e di controllo contabile e tecnico delle ricette mediche.

Le U.L.S.S. possono svolgere il servizio di cui al comma precedente attraverso i propri uffici oppure tramite convenzione con un'altra U.L.S.S. che sia dotata delle strutture necessarie per l'effettuazione di tali servizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 30 agosto 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 31 maggio 1982 (atto n. 588) e il 27 luglio 1982 (atto n. 692) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 agosto 1982.

(4622)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982, n. **26.**

Contributi integrativi per la ricostruzione di immobili da demolire in dipendenza dei lavori sul fiume Po previsti dall'art. 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 20 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto, al fine di favorire il trasferimento dei nuclei abitati siti in zona golenale del fiume Po e da demolire in dipendenza dei lavori di consolidamento e arginatura previsti dall'art. 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concede, nei limiti delle somme stanziate con la presente legge, contributi integrativi in conto capitale ai proprietari che intendono ricostruire i fabbricati espropriati o da espropriare a cura dello Stato.

La ricostruzione dovrà avvenire nell'ambito territoriale del comune in cui sono ubicati gli immobili da espropriare e i proprietari dovranno mantenere, o stabilire, la loro residenza nel comune medesimo pena la decadenza del diritto al contributo.

Art. 2.

Nella localizzazione degli interventi di edilizia pubblica di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche e integrazioni, dovranno essere previsti programmi di intervento con un numero di alloggi pari almeno a quelli espropriati ai sensi del precedente art. 1 per ogni comune interessato.

Art. 3.

La misura del contributo di cui al precedente articolo non potrà superare l'80 per cento della differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare e la relativa indennità di espropriazione fissata dallo Stato.

Ai fini dell'individuazione della spesa ammissibile sarà preso in considerazione il costo complessivo di costruzione derivante dall'applicazione dei limiti massimi in vigore, al momento della formale concessione del contributo, fissati per i costi dell'edilizia agevolata e convenzionata, riferiti a una superficie pari a quella dell'unità da demolire e comunque non superiore al limite stabilito dalla normativa per l'edilizia economico-popolare.

Art. 4.

I proprietari, o gli aventi causa, degli immobili di cui al precedente art. 1 che intendono beneficiare delle provvidenze ivi disposte, devono presentare al presidente della giunta regionale idonea domanda corredata dalla documentazione attestante la composizione del nucleo familiare e la residenza, nonché certificazione del nucleo operativo del Ministero dei lavori pubblici dalla quale risulti la superficie utile dell'unità da demolire e l'ammontare dell'indennità di espropriazione definitiva, ove già determinata, o in ogni caso provvisoria.

La certificazione attestante la superficie utile dell'unità da demolire potrà anche essere rilasciata dal sindaco.

La giunta regionale provvede a fissare la misura del contributo ai sensi del precedente art. 2. La quota dello stanziamento risultante dall'applicazione della misura del contributo viene comunicata al sindaco del comune interessato.

Art. 5.

Ai conduttori degli immobili che saranno espropriati ai sensi del precedente art. 1 si applicano le riserve delle aliquote degli alloggi di edilizia economica popolare previste dalle vigenti disposizioni normative per specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa.

Art. 6.

Entro un anno dalla data del decreto di esproprio, i proprietari ammessi a contributo ai sensi del precedente art. 3 dovranno presentare al comune, pena la decadenza del diritto al contributo, il progetto dei lavori ai fini del rilascio della concessione edilizia ai sensi dell'art. 77 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40.

Art. 7.

Il sindaco è delegato a erogare i contributi di cui alla presente legge, previo accertamento della titolarità del diritto al contributo e sulla base della certificazione della regolare esecuzione dei lavori redatta a cura dell'ufficio regionale del genio civile che dovrà verificare l'ammissibilità dell'intervento agli effetti della presente legge e la documentazione attestante la spesa sostenuta.

Sono altresì ammesse liquidazioni anticipate sugli stati di avanzamento dei lavori, fino a un massimo del 90 per cento dell'ammontare del contributo.

Qualora l'ammontare dell'indennità definitiva di esproprio dovesse risultare superiore a quello fissato in via provvisoria e assunto come base di calcolo per la determinazione del contributo stesso, il sindaco è altresì delegato a provvedere, in sede di liquidazione del saldo, al relativo conguaglio.

La giunta regionale provvede ad accreditare ai comuni le somme necessarie per la corresponsione dei contributi da liquidare in base alle procedure di cui al precedente comma.

Art. 8.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio 1982 in L. 500.000.000, si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 045004605 «Interventi regionali di prevenzione e soccorso per calamità naturali» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 9.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 045004605	500.000.000	500.000.000
In aumento:		
Cap. 045004630. — Contributi integrativi per la ricostruzione di immobili da demolizione, in dipendenza di lavori nel fiume Po, previsti dall'art. 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (capitolo di nuova istituzione)	500.000.000	500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 agosto 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982, n. **27**.

Contributo per l'organizzazione in Belluno dell'Universiade invernale 1985.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 20 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto, considerata l'importanza, sotto il profilo sportivo, turistico ed economico, per il Veneto e per la zona montana bellunese, dell'effettuazione dell'Universiade invernale del 1985 in Belluno-Nevegal, contribuisce con la somma di lire 200 milioni alle spese del «Comitato organizzatore dell'Universiade invernale, giochi mondiali universitari 1985, Belluno-Nevegal» a sostegno degli oneri organizzativi della manifestazione.

Il comitato di cui al comma precedente verrà costituito con decreto del presidente della giunta regionale e sarà composto da:

1) tre rappresentanti del consiglio regionale;
2) tre rappresentanti della provincia di Belluno;
3) tre rappresentanti del comune di Belluno;
4) tre rappresentanti della comunità montana bellunese;
5) il sindaco del comune di Ponte nelle Alpi;
6) il presidente dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Belluno;
7) il presidente dell'ente provinciale turismo di Belluno;
8) un rappresentante della Fisi;
9) un rappresentante del Coni;
10) un rappresentante del Cusi.

Il contributo regionale è concesso per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) attività promozionali e pubblicitarie;

b) *studi e progettazioni degli impianti sportivi*, delle strutture e infrastrutture necessari ai fini della organizzazione e dell'effettuazione dei giochi universitari mondiali;

c) spese generali del comitato di cui al precedente comma.

Art. 2.

Il contributo è corrisposto con deliberazione della giunta regionale in una o più soluzioni a favore del comitato di cui al precedente articolo, previa presentazione di domanda corredata dal programma di massima delle inizative da realizzare.

Il comitato è tenuto a presentare alla giunta regionale, entro il termine stabilito dalla giunta medesima, la rendicontazione dell'impegno della somma concessa.

Art. 3.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1982, si fa fronte mediante riduzione di lire 200 milioni del cap. 196119720 «Fondo di riserva per spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 196119720	200.000.000	200.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 033003283. — Contributo al comitato organizzatore dell'Universiade invernale, giochi mondiali universitari 1985, Belluno-Nevegal (capitolo di nuova istituzione)	200.000.000	200.000.000

Ulteriori spese che si renderanno necessarie per i medesimi fini negli esercizi successivi saranno disposte con distinti provvedimenti di legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 agosto 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982, n. 28.

Sottoscrizione di quote della S.r.l. Società ceppi da riproduzione (SCR) già facente parte del disciolto ENTV.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 20 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere 25.000 quote del valore nominale di L. 10.000 ciascuna della S.r.l. Società ceppi da riproduzione (SCR), con sede legale in Treviso, avente per scopo sociale il trattamento dei ceppi da riproduzione del baco da seta e la sperimentazione in materia di gelsibachicoltura, di cui la regione Veneto è già socia con 5.400 quote.

Art. 2.

Alla copertura della spesa derivante dal precedente articolo, fissata in L. 250.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 196119720 «Fondo di riserva spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982, sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
	—	—
Variazioni in diminuzione:		
Cap. 196119720	250.000.000	250.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 021002017. — Sottoscrizione quote della S.r.l. Società ceppi da riproduzione (SCR) (capitolo di nuova istituzione)	250.000.000	250.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 agosto 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982, n. 29.

Variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 20 *agosto* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982, n. 30.

Iniziative dirette alla promozione umana e sociale dei non vedenti e dei sordomuti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 20 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Veneto, allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di promozione umana e sociale dei non vedenti e dei sordomuti, nelle more della approvazione della legge quadro nazionale e regionale e comunque per un periodo non superiore a un anno promuove nell'ambito delle proprie competenze e in armonia con la programmazione socio-sanitaria l'attuazione dei servizi e di iniziative volte a favorirne e svilupparne la formazione culturale e professionale.

Ai fini predetti la Regione si convenziona con le sezioni provinciali dell'Ente nazionale per la promozione e l'assistenza dei sordomuti (Ens) e con le sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi (Uic), e per esse con i rispettivi comitati e consigli regionali del Veneto, per la realizzazione di programmi di intervento in favore dei beneficiari.

Gli interventi di cui alla presente legge sono coordinati con quelli previsti all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 e all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979.

Art. 2.

Convenzione

La convenzione viene stipulata, ai sensi e per gli effetti della presente legge, tra la regione Veneto — e per essa dal presidente della giunta regionale — e i comitati e consigli regionali Ens e Uic e per essi dai presidenti *pro-tempore.*

Art. 3.

Programmi

Il programma dei servizi, delle iniziative, dei sussidi tecnici viene determinato — su proposta dei comitati e consigli regionali di cui al precedente art. 1 — all'atto della stipula della convenzione.

Il programma di cui al comma precedente costituisce, previo esame e parere della commissione consiliare competente, parte integrante della convenzione e deve indicare, distintamente per ciascuna delle sezioni provinciali Uic e Ens di Belluno, Padova, Treviso, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, i servizi e interventi diretti a realizzare, nell'ambito delle finalità di cui al precedente art. 1:

a) per i ciechi: ogni iniziativa attuata o resa nell'ambito della rappresentanza, del patrocinio e della tutela dei minorati della vista ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978; e inoltre:

l'autosufficienza nella vita di relazione mediante la concessione di materiale sussidiario quali magnetofoni, macchine dattilografiche, nastri magnetici;

il superamento delle difficoltà connesse alla minorazione con la fornitura di speciali apparecchiature per coloro che esercitano attività lavorativa subordinata, artigianale o professionale;

b) per i sordomuti: ogni iniziativa attuata o resa nell'ambito della rappresentanza, del patrocinio e della tutela dei minorati dell'udito e della favella ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979; e inoltre:

la produzione e l'acquisizione di sussidi cine-video-televisivi adatti per i sordomuti;

la fornitura di apparecchiature e di materiale necessario alla produzione e all'utilizzo dei sussidi medesimi;

la fornitura di apparecchiature, materiale e dispositivi per la telecomunicazione dei sordomuti;

la preparazione di interpreti per sordi.

Art. 4.
Vigilanza e controllo

La Regione esercita azione di vigilanza e controllo sulla realizzazione dei servizi e delle iniziative indicate nei piani.

Art. 5.
Contributi regionali

Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e per la realizzazione dei programmi di cui al precedente art. 3 la regione Veneto, previa stipula della convenzione di cui al precedente art. 1, assegna al consiglio regionale ciechi e al comitato regionale sordomuti un contributo annuale per ciascun comitato e consiglio di lire 150 milioni annui.

L'erogazione del contributo annuo avrà luogo per il 70 per cento all'atto dell'avvio dei servizi e delle iniziative di cui all'art. 3 e per il 30 per cento alla presentazione della relazione morale e finanziaria di cui al successivo art. 6.

Art. 6.
Rendiconto morale e finanziario

Il comitato e il consiglio regionali Ens e Uic presentano, anche ai fini dell'erogazione del saldo del contributo regionale di cui al precedente art. 5 entro il 28 febbraio di ciascun anno il resoconto morale e il rendiconto finanziario dell'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 7.
Norma finanziaria

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 è istituito il seguente capitolo «Contributo regionale per le iniziative dirette alla promozione umana e sociale dei ciechi e dei sordomuti» con lo stanziamento di lire 300 milioni.

Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede:

per l'esercizio finanziario 1982 — per lire 140 milioni — mediante soppressione dei capitoli 042204429 e 042204428 e per lire 160 milioni mediante la riduzione del cap. 19621974011290/11290 «Fondo globale spese correnti normali» del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982.

Con legge di bilancio si provvederà per eventuali esercizi finanziari successivi.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 agosto 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982, n. **31.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 20 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Validità delle graduatorie dei concorsi pubblici banditi dalla Regione

Il quattordicesimo comma dell'art. 4 della legge 24 agosto 1979, n. 65, è sostituito dal seguente:

«La graduatoria di cui al precedente comma esplica la sua efficacia ai fini del conferimento secondo il suo ordine di ulteriori nomine a copertura dei posti che si rendano vacanti nei due

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000

Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

anni successivi alla data della sua approvazione, salvo che per i posti derivanti da ampliamento dell'organico intervenuto successivamente all'espletamento del singolo concorso ».

Art. 2.

Composizione delle commissioni di nomina regionale

All'art. 4 della legge 24 agosto 1979, n. 65, è aggiunto il seguente comma:

« In tutti i casi di nomina di commissioni regionali di cui facciano parte, in base alla normativa regionale vigente nel tempo, rappresentanti di enti, di organizzazioni e/o di organismi esterni alla Regione, ove questi non diano corso alle designazioni di rispettiva competenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta provvede d'ufficio il presidente della Regione nominando, anche tra il personale regionale, le persone chiamate a sostituire i componenti non designati tempestivamente ».

Art. 3.

Passaggio di livello

Il terzo comma e il quarto comma dell'art. 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, sono sostituiti dai seguenti quattro commi:

« Fino a che la materia non sarà diversamente disciplinata sulla base degli accordi nazionali di lavoro concernenti il rapporto degli impiegati delle regioni a statuto ordinario, in occasione dell'inquadramento ad altro livello la retribuzione da attribuire all'impiegato interessato sarà determinata aggiungendo alla nuova retribuzione iniziale un numero di scatti periodici biennali o di classi tali da garantire l'importo acquisito per classi e scatti periodici nel livello di provenienza.

Nel caso in cui non si riscontrasse coincidenza di importi verrà mantenuto comunque l'importo maturato, da riassorbirsi con il futuro scatto periodico o classe.

L'anzianità maturata dall'impiegato nello scatto periodico o nella classe di stipendio in corso di conseguimento all'atto dell'assegnazione del suddetto livello retributivo viene mantenuta ai fini dell'attribuzione del successivo scatto periodico biennale o classe previsti dalla progressione economica orizzontale del livello acquisito.

Nel caso di passaggio alla Regione da un ente locale o da altra regione a seguito di concorso pubblico, all'impiegato viene riconosciuto il trattamento tabellare conseguito nell'ente di provenienza secondo le modalità previste dai precedenti tre commi ».

Art. 4.

Norma finanziaria

Gli oneri derivanti da quanto stabilito dall'art. 3 della presente legge, fanno carico al cap. 192019065 « Stipendi e assegni al personale e oneri relativi » dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1982, che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 agosto 1982

BERNINI

(4518)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822720)